

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPCchim)**

del 18 maggio 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 e 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000¹ sui prodotti chimici (LPChim);

visti gli articoli 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32a^{bis}, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1^{bis}, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque;

visti gli articoli 9 e 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1992⁴ sulle derrate alimentari;

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza:

- a. vieta o limita l'utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi disciplinati negli allegati;
- b. disciplina i presupposti personali e la competenza specifica per l'utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi.

RS 814.81

¹ **RS 813.1**

² **RS 814.01**

³ **RS 814.20**

⁴ **RS 817.0**

⁵ **RS 946.51**

² Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smaltimento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l'articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano:

- a. l'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990⁶ sui rifiuti;
- b. l'ordinanza del 12 novembre 1986⁷ sul traffico dei rifiuti speciali; e
- c. l'ordinanza del 14 gennaio 1998⁸ concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.

³ La presente ordinanza non si applica:

- a. al trasporto di sostanze, preparati e oggetti su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta;
- b. al transito di sostanze, preparati e oggetti sotto sorveglianza dell'autorità doganale, purché durante tale transito non vengano trattati o trasformati.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *fabbricante*: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati o oggetti a titolo professionale o commerciale; è inoltre considerato fabbricante chi acquista sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo professionale o commerciale, senza modificarne la composizione con il proprio nome commerciale o per un altro impiego; chi fa fabbricare a terzi in Svizzera una sostanza, un preparato o un oggetto è considerato il fabbricante esclusivo, purché abbia il domicilio o la sede in Svizzera;
- b. *commerciante*: ogni persona fisica o giuridica che acquisisce sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo commerciale senza modificarne la composizione.

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti

Sezione 1: Limitazioni, divieti e autorizzazioni eccezionali

Art. 3

¹ Le limitazioni e i divieti di utilizzazione di determinate sostanze e di determinati preparati e oggetti, come pure le relative autorizzazioni eccezionali, sono disciplinati negli allegati.

² Le autorizzazioni eccezionali secondo gli allegati vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera.

⁶ RS 814.600

⁷ RS 814.610

⁸ RS 814.620

Sezione 2: Autorizzazioni d'impiego

Art. 4 Impieghi soggetti ad autorizzazione

Per i seguenti impieghi è necessaria l'autorizzazione delle autorità sottoindicate:

Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione
a. l'impiego a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari per la lotta contro i roditori (rodenticidi) a livello interaziendale o con l'uso di macchine.	autorità cantonale; per impieghi regionali e transregionali, d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP)
b. lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria	Ufficio federale dell'aviazione civile d'intesa con l'UFSP, l'UFAG e l'UFAFP
c. l'impiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un'autorizzazione secondo le lettere a o b	autorità cantonale

Art. 5 Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

¹ Un'autorizzazione d'impiego è concessa quando non c'è da temere che l'impiego previsto metta in pericolo l'ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico delimitato.

² Le autorizzazioni d'impiego vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera, in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Art. 6 Coordinamento

Quando il rilascio dell'autorizzazione compete ad un'autorità federale, prima di decidere essa consulta l'autorità del Cantone interessato e le comunica in seguito la propria decisione.

Sezione 3: Autorizzazioni speciali

Art. 7 Utilizzazioni di sostanze e preparati soggette ad autorizzazione

¹ Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale o sotto la loro direzione:

- a. l'impiego di:
 1. prodotti fitosanitari,
 2. antiparassitari per conto di terzi,
 3. prodotti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine pubbliche,
 4. prodotti per la protezione del legno;
- b. l'utilizzazione di prodotti refrigeranti nella fabbricazione, nel montaggio, nella manutenzione e nello smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore.

² La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale.

³ Il Dipartimento competente disciplina i dettagli delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione e una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali concernenti la lotta antiparassitaria con fumiganti. Nell'ambito di tale regolamentazione tiene conto degli obiettivi di protezione.

Art. 8 Attestazione delle competenze specifiche

¹ Un'autorizzazione speciale è rilasciata a chi ha dimostrato, nell'ambito di un esame professionale, di possedere le conoscenze necessarie per la propria attività per quanto riguarda:

- a. le nozioni fondamentali dell'ecologia e della tossicologia;
- b. la legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori;
- c. le misure per la protezione dell'ambiente e della salute;
- d. la compatibilità ambientale nonché l'impiego e lo smaltimento corretti delle sostanze, dei preparati e degli oggetti;
- e. gli apparecchi e il loro uso corretto.

² Le corrispondenti autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'UE e dell'AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

³ Il Dipartimento competente o l'organo da esso designato decide, su domanda di una scuola o di un'istituzione di formazione professionale se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un'autorizzazione speciale.

⁴ Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l'esperienza professionale come equivalente a un'autorizzazione professionale.

⁵ Gli articoli 9–11 si applicano per analogia:

- a. alle autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'UE e dell'AELS (cpv. 2);
- b. ai diplomi considerati equivalenti a un'autorizzazione speciale (cpv. 3);
- c. all'esperienza professionale riconosciuta come equivalente a un'autorizzazione speciale (cpv. 4).

Art. 9 Campo d'applicazione locale

Le autorizzazioni speciali sono valide in tutta la Svizzera.

Art. 10 Obbligo di perfezionamento

Chi possiede un'autorizzazione speciale e svolge un'attività corrispondente ha l'obbligo di informarsi regolarmente sulla migliore pratica professionale e di perfezionarsi.

Art. 11 Sanzioni

¹ Se il titolare di un'autorizzazione speciale contravviene intenzionalmente o per ripetuta negligenza alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori per quanto riguarda il campo d'applicazione della sua autorizzazione speciale, l'autorità cantonale può, con un'apposita decisione:

- a. esigere che il titolare dell'autorizzazione speciale frequenti un corso o sostenga un esame professionale; o
- b. revocare l'autorizzazione speciale per un periodo limitato o definitivamente.

² L'autorità cantonale comunica le sue decisioni all'ufficio federale competente.

Art. 12 Competenze

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 4 e lettera b.

² Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e capoverso 2.

³ Il Dipartimento definisce:

- a. il contenuto, l'ampiezza e la procedura degli esami professionali;
- b. gli obblighi di documentazione degli organi d'esame.

⁴ Il Dipartimento o l'organo da esso designato definisce gli organi responsabili degli esami e del rilascio delle autorizzazioni speciali.

⁵ Il DATEC offre possibilità di preparazione agli esami professionali nell'ambito della sua sfera di competenza.

Capitolo 3: Esecuzione

Art. 13 Cantoni

I Cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, salvo nei casi in cui le competenze sono disciplinate diversamente.

Art. 14 Confederazione

Alla Confederazione competono:

- a. i compiti a essa attribuiti negli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali);
- b. la concessione di autorizzazioni secondo gli allegati;
- c. l'esecuzione delle disposizioni sull'importazione e l'esportazione;
- d. l'esecuzione delle disposizioni concernenti sostanze, preparati e oggetti che servono alla difesa nazionale.

Art. 15 Delega di compiti e competenze a terzi

¹ I competenti servizi federali possono delegare, in parte o integralmente, i compiti e le competenze conferiti loro dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati idonei.

² Per quanto concerne l'esecuzione delle disposizioni relative alla protezione della salute, la delega è limitata agli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali) e alle attività d'informazione di cui all'articolo 28 LPChim.

Art. 16 Disposizioni esecutive particolari

¹ Per i dispositivi medici l'esecuzione è retta dall'ordinanza del 17 ottobre 2001⁹ relativa ai dispositivi medici.

² Per le sostanze, i preparati e gli oggetti connessi a impianti e attività che servono alla difesa nazionale l'esecuzione è retta dall'articolo 96 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁰ sui prodotti chimici (OPChim).

³ Per i concimi l'esecuzione è inoltre retta, a titolo supplementare, dalle prescrizioni esecutive dell'ordinanza del 10 gennaio 2001¹¹ sui concimi.

Art. 17 Sorveglianza dell'importazione e dell'esportazione

¹ Gli uffici doganali controllano, su domanda dell'UFSP, dell'UFAG o dell'UFAFP, se le sostanze, i preparati o gli oggetti corrispondono alle disposizioni della presente ordinanza.

² Se sospettano un'infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce alla frontiera e a consultare le altre autorità esecutive ai sensi della presente

⁹ RS 812.213

¹⁰ RS 813.11; RU 2005 2721

¹¹ RS 916.171

ordinanza. Queste ultime si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure necessarie.

Art. 18 Controlli

¹ Le autorità esecutive cantonali controllano le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato, prelevando campioni o su domanda dell'UF AFP, dell'UF SP o dell'UF AG, presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori professionali o commerciali. Esse verificano se le sostanze, i preparati e gli oggetti corrispondono alle disposizioni degli allegati, segnatamente per quanto riguarda la loro composizione, l'etichettatura e le relative informazioni date agli acquirenti.

² Controllano inoltre se l'utilizzazione delle sostanze, dei preparati e degli oggetti è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.

³ Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni l'autorità incaricata del controllo ne informa le autorità competenti per le decisioni in virtù dell'articolo 19. Se queste ultime sono autorità cantonali, l'autorità incaricata del controllo informa inoltre l'UF SP e l'UF AFP e, in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanitari e concimi, anche l'UF AG.

Art. 19 Decisioni in base ai controlli

Se da un controllo risulta che sono state violate delle disposizioni della presente ordinanza, l'autorità federale o l'autorità del Cantone nel quale il fabbricante, il commerciante o l'utilizzatore ha il domicilio o la sede decide le misure del caso.

Art. 20 Consulenza tecnica per l'impiego di concimi e prodotti fitosanitari

¹ I Cantoni provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l'impiego dei concimi e dei prodotti fitosanitari; essi ne garantiscono il finanziamento.

² Possono disporre che le persone che impiegano a titolo professionale o commerciale concimi o prodotti fitosanitari in zone inquinate debbano:

- a. ricorrere a tal fine alla consulenza tecnica;
- b. mettere a disposizione i dati aziendali necessari a detta consulenza.

Art. 21 Carattere confidenziale dei dati e scambio di dati

Il carattere confidenziale dei dati e lo scambio di dati fra le autorità esecutive e con l'estero sono retti dagli articoli 85–88 OPChim¹².

Art. 22 Emolumenti

L'obbligo di pagare gli emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali secondo la presente ordinanza sono retti dall'ordi-

¹² RS 813.11; RU 2005 2721

nanza del 18 maggio 2005¹³ sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie

¹ Le disposizioni transitorie relative alle autorizzazioni speciali secondo gli articoli 7–12 sono emanate dal Dipartimento competente.

² Le autorizzazioni eccezionali concesse in base all'ordinanza del 9 giugno 1986¹⁴ sulle sostanze restano valide fino allo scadere del termine previsto.

³ Le domande di autorizzazioni eccezionali ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono giudicate in base alla presente ordinanza.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

18 maggio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹³ RS 813.153.1; RU 2005 2869

¹⁴ RU 1986 1254, 1988 911, 1989 270 2420, 1991 1981 2653, 1992 364 1749, 1994 678, 1995 1491 4425 5505, 1997 697, 1998 2009 2863, 1999 39 1362 2045, 2000 703 1949, 2001 522 1758 3294, 2003 940 1345 5421, 2004 3209 4037

1 Disposizioni per determinate sostanze

- 1.1 Composti organici alogenati
- 1.2 Cloroparaffine a catena breve
- 1.3 Idrocarburi clorurati alifatici
- 1.4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
- 1.5 Sostanze stabili nell'aria
- 1.6 Amianto
- 1.7 Mercurio
- 1.8 Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati
- 1.9 Sostanze con effetti ignifughi
- 1.10 Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione
- 1.11 Sostanze liquide pericolose
- 1.12 Benzene
- 1.13 Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici
- 1.14 Idrogenoborato di dibutilstagno (DBB)

2 Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

- 2.1 Detersivi per tessili
- 2.2 Prodotti di pulizia
- 2.3 Solventi
- 2.4 Biocidi
- 2.5 Prodotti fitosanitari
- 2.6 Concimi
- 2.7 Prodotti disgelanti
- 2.8 Pitture e lacche
- 2.9 Materie plastiche
- 2.10 Prodotti refrigeranti
- 2.11 Prodotti estinguenti
- 2.12 Confezioni spray
- 2.13 Additivi per combustibili
- 2.14 Condensatori e trasformatori
- 2.15 Pile e accumulatori
- 2.16 Disposizioni particolari concernenti i metalli
- 2.17 Materiali legnosi

Allegato 1

Disposizioni per determinate sostanze

Allegato 1.1
(art. 3)

Composti organici alogenati

1 Divieti

1.1 Sostanze e preparati

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione per scopi privati e l'impiego di:

- a. composti alogenati organici di cui al numero 3;
- b. sostanze e preparati che contengono composti alogenati organici di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

1.2 Oggetti

I prodotti tessili e in pelle contenenti composti organici alogenati di cui al numero 3 non possono essere importati a scopi professionali o commerciali.

2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano:

- a. all'utilizzazione per scopi di analisi e ricerca;
- b. a bifenili, terfenili e naftaline monoalogenati e dialogenati nonché ai preparati che contengono simili composti, nella misura in cui sono impiegati esclusivamente quali prodotti intermedi in funzione di una trasformazione chimica completa;
- c. agli oli e ai grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili alogenati, prodotti a partire da oli esausti.

² Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica all'importazione di prodotti tessili e in pelle se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

- a. *Sistemi aliciclici monociclici*
- esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri), tranne il gamma-esaclorocicloesano (lindano, n. CAS¹⁵ 58-89-9) nei farmaci.
- b. *Sistemi aliciclici policiclici*
- aldrina (n. CAS 309-00-2);
 - clordano (n. CAS 57-74-9);
 - dieldrina (n. CAS 60-57-1);
 - endrina (n. CAS 72-20-8);
 - eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3);
 - isodrina (n. CAS 465-73-6);
 - kelevan (n. CAS 4234-79-1);
 - clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0);
 - mirex (n. CAS 2385-85-5);
 - telodrina (n. CAS 297-78-9);
 - strobane (n. CAS 8001-50-1) e toxafene (n. CAS 8001-35-2).
- c. *Esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1)*
- d. *Bifenili, terfenili, naftaline e diarilalcani alogenati*
- bifenili alogenati con formula $C_{12}H_nX_{10-n}$;
X = alogeno, $0 \leq n \leq 9$
 - terfenili alogenati con formula $C_{18}H_nX_{14-n}$;
X = alogeno, $0 \leq n \leq 13$
 - naftaline alogenate con formula $C_{10}H_nX_{8-n}$;
X = alogeno, $0 \leq n \leq 7$
 - monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6);
 - monometildiclorodifenilmetano;
 - monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8).
- e. *DDT e composti simili*
- diclorodifeniltricloroetano (DDT);
 - diclorodifenildicloroetilene (DDE);
 - diclorodifenildicloroetano (DDD);
 - metossicloro (n. CAS 72-43-5);
 - pertano (n. CAS 72-56-0);
 - dicofol (n. CAS 115-32-2).

¹⁵ Numero stabilito dal Chemical Abstract Service (CAS) per facilitare l'identificazione delle sostanze.

- f. *Acidi grassi triclorofenossici e loro derivati*
- acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (n. CAS 93-76-5), i suoi sali e i composti 2,4,5 fenossiacetilici;
 - acido 2-(2,4,5 triclorofenossi)propionico (n. CAS 93-72-1), i suoi sali e i composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionici.
- g. *Fenoli policlorurati e loro derivati*
- pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i composti pentaclorofenossici;
 - tetraclorofenoli (TeCP), i loro sali e i composti tetracloro-fenossici.
- h. *Quintozene* (n. CAS 82-68-8)

Allegato 1.2
(art. 3)

Cloroparaffine a catena breve

1 Definizione

Sono considerati cloroparaffine a catena breve i prodotti di clorazione della paraffina con 10–13 atomi di C (alcani, C₁₀-C₁₃, cloro-).

2 Divieto

È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti, nella misura in cui hanno un tenore superiore all'1 per cento in massa di cloroparaffine a catena breve:

- a. pitture e lacche;
- b. sigillanti;
- c. materie plastiche e gomma;
- d. prodotti tessili;
- e. sostanze per la lavorazione della pelle;
- f. sostanze per la lavorazione dei metalli.

3 Disposizione transitoria

Il divieto di cui al numero 2 entra in vigore il 1° agosto 2006.

Allegato 1.3
(art. 3)

Idrocarburi clorurati alifatici

1 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego delle seguenti sostanze:

- a. cloroformio (n. CAS 67-66-3);
- b. 1,1,2-tricloroetano (n. CAS 79-00-5);
- c. 1,1,2,2-tetracloroetano (n. CAS 79-34-5);
- d. 1,1,1,2-tetracloroetano (n. CAS 630-20-6);
- e. pentacloroetano (n. CAS 76-01-7);
- f. 1,1-dicloroetilene (n. CAS 75-35-4).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati in cui il contenuto in massa delle sostanze contemplate al capoverso 1 è pari o superiore allo 0,1 per cento.

³ È vietato l'impiego di esacloroetano (n. CAS 67-72-1) per la fabbricazione o la lavorazione di metalli non ferrosi.

2 Deroghe

Il divieto di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applica:

- a. ai farmaci;
- b. ai cosmetici per i quali il DFI stabilisce secondo l'articolo 22 dell'ordinanza del 1° marzo 1995¹⁶ sugli oggetti d'uso (OUso) che possono contenere sostanze secondo il numero 1 capoversi 1 e 2;
- c. alle sostanze e ai preparati per impieghi in sistemi chiusi nell'ambito di procedure industriali;
- d. alle sostanze e ai preparati per scopi di analisi e ricerca.

3 Etichettatura particolare

¹ L'imballaggio di sostanze e preparati di cui al numero 2 lettera c deve essere provvisto della seguente indicazione: «Destinato all'uso esclusivo in impianti industriali».

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

¹⁶ RS 817.04

Allegato 1.4
(art. 3)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

1 Definizioni

¹ Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

- a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (CFC), come:
 1. il triclorofluorometano (CFC 11),
 2. il diclorofluorometano (CFC 12),
 3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112),
 4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113),
 5. il diclorotetrafluoroetano (CFC 114),
 6. il cloropentafluoroetano (CFC 115);
- b. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HCFC), come:
 1. il clorodifluorometano (HCFC 22),
 2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123),
 3. il diclorofluoroetano (HCFC 141),
 4. il clorodifluoroetano (HCFC 142);
- c. tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (halon), come:
 1. il bromoclorodifluorometano (halon 1211),
 2. il bromotrifluorometano (halon 1301),
 3. il dibromotetrafluoroetano (halon 2402);
- d. tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC);
- e. 1,1,1-tricloroetano (n. CAS 71-55-6);
- f. tetracloruro di carbonio (n. CAS 56-23-5);
- g. monobromometano (n. CAS 74-83-9);
- h. bromoclorometano (n. CAS 74-97-5).

² Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono i preparati con sostanze di cui al capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

³ Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le sostanze prodotte riciclando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che ne sia modificata la composizione chimica.

⁴ È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale.

⁵ È considerato esportazione anche il trasporto da un deposito doganale all'estero.

2 Fabbricazione

2.1 Divieto

La fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

2.2 Deroga

In deroga al divieto di cui al numero 2.1 è autorizzata la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.

3 Importazione

3.1 Sostanze

3.1.1 Divieto

L'importazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

3.1.2 Deroga

¹ Le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono possono essere importate con un'autorizzazione generale d'importazione secondo il numero 3.1.3:

- a. per gli impieghi di cui al numero 6.2; e
- b. da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987¹⁷ sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e delle sue modifiche del 29 giugno 1990¹⁸, 25 novembre 1992¹⁹, 17 settembre 1997²⁰ e 3 dicembre 1999²¹ (Protocollo di Montreal).

² Per le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a e c-h, l'autorizzazione generale d'importazione viene inoltre concessa soltanto limitatamente alle quantità approvate e agli impieghi approvati dalle Parti contraenti del Protocollo di Montreal.

¹⁷ RS 0.814.021

¹⁸ RS 0.814.021.1

¹⁹ RS 0.814.021.2

²⁰ RS 0.814.021.3

²¹ RS 0.814.021.4

3.1.3 Autorizzazione generale d'importazione

3.1.3.1 Principi

¹ Chi intende importare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 3.1.2 necessita di un'autorizzazione dell'UF AFP.

² Essa è concessa quale autorizzazione generale d'importazione di determinate sostanze per un periodo massimo di 18 mesi, scade di volta in volta alla fine dell'anno civile ed è munita di un numero.

³ Un'autorizzazione generale d'importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Essa è personale e non trasferibile.

⁴ Lo sdoganamento è retto dalla legislazione doganale.

⁵ La persona soggetta al controllo doganale deve:

- a. in caso d'importazione, indicare nella dichiarazione doganale il numero dell'autorizzazione generale d'importazione; o
- b. in caso di stoccaggio in un deposito doganale, presentare all'ufficio doganale una copia dell'autorizzazione generale d'importazione.

⁶ Su domanda dell'UF AFP, il titolare dell'autorizzazione generale d'importazione deve provare che l'importazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L'UF AFP può richiedere tale prova entro i 5 anni successivi allo sdoganamento.

⁷ L'UF AFP revoca l'autorizzazione generale d'importazione se il titolare viola o non rispetta più le disposizioni ivi contenute.

⁸ L'UF AFP informa i Cantoni in merito alla concessione ed alla revoca di autorizzazioni generali d'importazione.

3.1.3.2 Domanda

¹ Chi desidera ottenere un'autorizzazione generale d'importazione deve presentare una domanda all'UF AFP.

² Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;
- c. per ogni sostanza da importare:
 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
 2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 1986²² sulla tariffa delle dogane (LTD),
 3. la quantità prevista in chilogrammi,
 4. i tipi d'impiego.

³ L'UF AFP può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

⁴ Le domande che riguardano sostanze contemplate al numero 1 capoverso 1 lettere a e c-h devono essere inoltrate almeno 14 mesi prima dell'inizio dell'anno civile in cui è prevista l'importazione.

⁵ In merito alle domande secondo il capoverso 4, l'UF AFP decide entro 2 mesi dalla ricezione della decisione della Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal concernente la quantità di una determinata sostanza che può essere importata per un determinato periodo e per un determinato impiego.

⁶ In merito alle domande complete concernenti le restanti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, l'UF AFP decide entro 2 mesi.

3.2 Preparati e oggetti

3.2.1 Divieto

È vietata l'importazione di preparati e oggetti che:

- a. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. sono stati fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sono elencati in un allegato del Protocollo di Montreal.

3.2.2 Deroga

Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica all'importazione di preparati e oggetti che possono essere importati secondo le disposizioni di cui agli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 se sono importati da Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

4 Esportazione

4.1 Divieto

È vietata l'esportazione di:

- a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. oggetti il cui uso richiede sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a, c-f e h.

4.2 Deroga

Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica all'esportazione verso Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

4.3 Autorizzazione d'esportazione

4.3.1 Principi

¹ Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un'autorizzazione dell'UFAFP.

² Essa è concessa quale autorizzazione all'esportazione di determinate sostanze, è limitata a dodici mesi ed è munita di un numero.

³ L'autorizzazione d'esportazione autorizza il titolare ad una sola esportazione di determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono verso un determinato importatore straniero di uno Stato che si attiene alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. Essa è personale e non trasferibile.

⁴ Le sostanze che vengono esportate devono essere munite di una denominazione d'origine.

⁵ La persona soggetta al controllo doganale deve esibire l'autorizzazione d'esportazione al momento dello sdoganamento.

⁶ Su domanda dell'UFAFP, si deve poter provare in qualsiasi momento, con la relativa documentazione, che l'esportazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L'onere della prova si estingue cinque anni dopo lo sdoganamento.

⁷ L'UFAFP revoca l'autorizzazione generale d'esportazione se le disposizioni ivi contenute non sono più rispettate.

⁸ L'UFAFP informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d'esportazione.

4.3.2 Domanda

¹ Chi desidera ottenere un'autorizzazione d'esportazione deve presentare una domanda all'UFAFP.

² Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. il nome e l'indirizzo dell'esportatore estero;
- c. per ogni sostanza da esportare:
 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
 2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
 3. il nome e l'indirizzo del detentore precedente,
 4. la quantità prevista in chilogrammi.

³ L'UFAFP può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

⁴ L'UFAFP decide sulla domanda completa entro due mesi.

5 Obbligo di notifica per gli importatori e gli esportatori

¹ Gli importatori e gli esportatori devono notificare all'UF AFP entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze che impoveriscono l'ozono di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 importate o esportate l'anno precedente.

² Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d'impiego:

³ L'obbligo di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 non riguarda né lo stoccaggio in un deposito doganale né il trasporto da un deposito doganale all'estero.

6 Impiego

6.1 Divieto

È vietato l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

6.2 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

² Se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica quando le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono vengono impiegate:

- a. come prodotti intermedi in vista della successiva trasformazione chimica completa;
- b. per gli scopi di ricerca e di analisi autorizzati ai sensi della decisione X/19 delle Parti contraenti del Protocollo di Montreal²³.

³ L'UF AFP può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee per altri impieghi se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; e
- b. le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito.

²³ Il testo di questa decisione può essere ordinato contro pagamento o visionato gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultato al sito Internet www.cheminfo.ch.

7 Disposizioni transitorie

I preparati e gli oggetti fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ed elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal (n. 3.2.1 lett. b) possono essere importati ancora per un anno dopo l'entrata in vigore del relativo allegato del Protocollo di Montreal.

Allegato 1.5
(art. 3)

Sostanze stabili nell'aria

1 Definizione

¹ Sono considerati sostanze stabili nell'aria:

- a. i composti organici fluorurati con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell'atmosfera è di almeno 2 anni;
- b. l'es fluoruro di zolfo (n. CAS 2551-62-4);
- c. il trifluoruro di azoto (n. CAS 7783-54-2).

² L'UFAP pubblica un elenco delle sostanze di cui al capoverso 1 più usate.

³ Sono equiparati a sostanze stabili nell'aria i preparati contenenti sostanze secondo il capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

⁴ Per le sostanze stabili nell'aria che impoveriscono lo strato di ozono si applica l'allegato 1.4.

2 Importazione

2.1 Divieto

È vietata l'importazione di preparati e oggetti che contengono sostanze stabili nell'aria.

2.2 Deroghe

Il divieto di cui al numero 2.1 non si applica all'importazione di preparati e oggetti:

- a. per la cui fabbricazione o manutenzione secondo il numero 4.2 possono essere impiegate sostanze stabili nell'aria;
- b. che possono essere importati secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

3 Obbligo di notifica per gli importatori e gli esportatori

3.1 Principio

¹ Gli importatori devono notificare all'UFAFP entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze stabili nell'aria di cui al numero 1 capoversi 1 e 3 importate o esportate l'anno precedente.

² Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d'impiego.

3.2 Deroga

Sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al numero 3.1 gli importatori e gli esportatori che hanno firmato un accordo settoriale ai sensi dell'articolo 41a della legge sulla protezione dell'ambiente se tale accordo settoriale garantisce che l'UFAFP venga informato.

4 Impiego

4.1 Divieto

È vietato l'impiego di sostanze stabili nell'aria.

4.2 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 4.1 non si applica all'impiego di sostanze stabili nell'aria:

- a. per la fabbricazione di preparati o oggetti, che secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati;
- b. per la fabbricazione di semiconduttori se le emissioni sono limitate secondo lo stato della tecnica e costituiscono al massimo il 5 per cento della quantità di sostanze impiegate;
- c. quale prodotto intermedio in vista della trasformazione chimica completa se le emissioni sono limitate secondo lo stato della tecnica e costituiscono al massimo lo 0,5 per cento della quantità di sostanze impiegate;
- d. per scopi di ricerca e di analisi.

² Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica inoltre all'impiego di esafluoruro di zolfo:

- a. per la fabbricazione della parte sottoposta ad alta tensione di acceleratori di particelle i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi, segnatamente apparecchi per esami radiografici, microscopi elettronici ed acceleratori industriali di particelle per la produzione di materie plastiche;

- b. per la fabbricazione di relais in miniatura;
- c. per la fabbricazione di impianti elettrici di erogazione con tensione nominale secondo la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) superiore a 1 kV e i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi in conformità alla norma CEI 60694 edizione 2002-01²⁴;
- d. quale gas inerte nelle fonderie di alluminio e magnesio;
- e. per la manutenzione e il funzionamento di apparecchi e impianti che possono contenere esafluoruro di zolfo.

³ Le deroghe di cui al capoverso 2 sono ammissibili se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative all'esafluoruro di zolfo;
- b. non si impiega più esafluoruro di zolfo di quello necessario per lo scopo perseguito;
- c. le emissioni di esafluoruro di zolfo durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono ridotte al minimo livello possibile; e
- d. un sistema funzionale garantisce lo smaltimento dell'esafluoruro di zolfo nel rispetto dell'ambiente.

⁴ L'UFAFP emana, all'attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo stato della tecnica per l'impiego dell'esafluoruro di zolfo nella fabbricazione di impianti di erogazione elettrici di cui al capoverso 2 lettera c. Prima di emanarle consulta le cerchie interessate.

⁵ L'UFAFP può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee per altri impieghi di sostanze stabili nell'aria se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
- b. le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono ridotte al minimo livello possibile.

²⁴ Questa norma tecnica può essere ordinata presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur

4.3 Obbligo di notifica per l'esafluoruro di zolfo

4.3.1 Principio

¹ Chi mette in esercizio o fuori esercizio un apparecchio o un impianto contenente oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo deve notificarlo all'UFAFP.

² Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. il tipo di apparecchio o d'impianto e la sua ubicazione;
- b. la quantità di esafluoruro di zolfo contenuto in detto apparecchio o impianto;
- c. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio;
- d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario dell'esafluoruro di zolfo.

4.3.2 Deroghe

¹ Sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al numero 4.3.1 i firmatari di un accordo settoriale secondo l'articolo 41a LPAmb concernente l'esafluoruro di zolfo se tale accordo settoriale garantisce che l'UFAFP venga informato.

² Sono inoltre esentati dall'obbligo di notifica di cui al numero 4.3.1 i detentori di apparecchi e impianti contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione chiusi ermeticamente secondo la norma CEI 60694 edizione 2002-01²⁵ se un firmatario di un accordo settoriale si fa carico dell'obbligo di notifica.

5 Etichettatura particolare

Il fabbricante o l'importatore di un apparecchio o di un impianto contenente oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo deve segnalare in modo duraturo e ben visibile sull'apparecchio o sull'impianto la presenza di tale sostanza e indicarne la quantità.

²⁵ Questa norma tecnica può essere ordinata presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Allegato 1.6
(art. 3)

Amianto

1 Definizioni

¹ Sono considerate amianto le fibre minerali naturali di:

- a. actinolite (n. CAS 77536-66-4);
- b. amosite (n. CAS 12172-73-5);
- c. antofillite (n. CAS 77536-67-5);
- d. crisotile (n. CAS 12001-29-5);
- e. crocidolite (n. CAS 12001-28-4);
- f. tremolite (n. CAS 77536-68-6).

² Sono considerati preparati contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile.

³ Sono considerati oggetti contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile nonché gli apparecchi e gli impianti quali veicoli, macchine e apparecchiature costruiti con componenti contenenti amianto.

2 Divieti

Sono vietati:

- a. l'impiego di amianto;
- b. l'immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti amianto;
- c. l'esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto.

3 Deroghe

¹ Su domanda motivata, l'UFAFP può accordare, d'intesa con l'UFSP, deroghe ai divieti di cui al numero 2 lettere a e b se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa all'amianto e non si usa più amianto di quello necessario per l'impiego al quale il preparato o l'oggetto è destinato; oppure
- b. a causa delle particolari caratteristiche costruttive si possono impiegare soltanto pezzi di ricambio contenenti amianto.

² Su domanda motivata, l'UFAFP può accordare, d'intesa con l'UFSP, deroghe al divieto di cui al numero 2 lettera b per apparecchi e impianti costruiti con componenti contenenti amianto se:


- a. erano in esercizio prima del 1° marzo 1990; e
- b. contengono solo piccole quantità di amianto e soltanto in forma legata.

³ Su domanda motivata, l'UFAFP può accordare, d'intesa con l'UFSP, una deroga al divieto di cui al numero 2 lettera c per apparecchi e impianti costruiti con componenti contenenti amianto se le quantità di amianto contenute sono minime e solo in forma legata.

4 Etichettatura particolare

¹ Il fabbricante può immettere sul mercato amianto soltanto se l'imballaggio è contrassegnato con:

- a. il nome del fabbricante;
- b. un'indicazione dei pericoli per l'uomo e per l'ambiente e delle misure protettive, redatta in almeno due lingue ufficiali e conforme al modello seguente:



² Le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere apposte anche su preparati e oggetti contenenti amianto. Se l'etichetta è stampata direttamente sul preparato o sull'oggetto, per la testa e la colonna è sufficiente un solo colore, purché si distingua nettamente dallo sfondo. In questo caso le colonne con il testo possono anche essere disposte, sotto un'unica testa, una accanto all'altra o una sotto l'altra.

³ Per quanto concerne preparati e oggetti con componenti che contengono amianto, tali componenti devono riportare bene in vista le indicazioni di cui al capoverso 1.

⁴ Se, per motivi validi, non è possibile etichettare il preparato o l'oggetto secondo le disposizioni dei capoversi 1-3, l'UFAFP, su domanda motivata e, d'intesa con l'UFSP, accorda una deroga temporanea. Esige inoltre che le necessarie indicazioni vengano trasmesse al destinatario in un'altra forma altrettanto chiara.

5 Istruzioni per l'uso

Se i preparati o gli oggetti contenenti amianto sono sottoposti, nell'ambito del loro impiego previsto, a una lavorazione che può produrre polveri fini, il fabbricante può fornirli soltanto se le istruzioni per l'uso contengono, almeno in due lingue ufficiali:

- a. l'avviso che un impiego non conforme comporta il pericolo di malattie polmonari e un maggior rischio cancerogeno; e
- b. raccomandazioni sulle misure protettive necessarie.

6 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all'impiego di amianto nella fabbricazione di diaframmi per impianti di elettrolisi esistenti.

² Il divieto di cui al numero 2 lettere b e c non si applica ai diaframmi contenenti amianto destinati all'impiego in impianti di elettrolisi esistenti:

- a. fino alla scadenza del ciclo di vita di tali impianti; oppure
- b. fino a quando non saranno disponibili sostituti idonei privi di amianto.

Allegato 1.7
(art. 3)

Mercurio

1 Definizione

Sono considerati preparati e oggetti mercuriali quelli che contengono mercurio elementare o composti del mercurio non solo come impurità inevitabile.

2 Divieti

Sono vietati:

- a. l'immissione sul mercato, da parte del fabbricante, di preparati e oggetti mercuriali;
- b. l'impiego di mercurio elementare, di composti del mercurio e di preparati mercuriali.

3 Deroghe

3.1 Immissione sul mercato

¹ Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica:

- a. ai farmaci;
- b. agli oggetti d'antiquariato;
- c. ai cosmetici per i quali il DFI, secondo l'articolo 22 dell'ordinanza del 1^o marzo 1995²⁶ sugli oggetti d'uso, stabilisce che possono contenere mercurio.

² Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo senza mercurio e se non si usa più mercurio di quello necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato, il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica:

- a. agli apparecchi elettrici ed elettronici di cui all'articolo 3 lettera a della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003²⁷, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose, che rientrano nelle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo), contemplati nell'allegato IA della direttiva

²⁶ RS 817.04

²⁷ GU L 37 del 13/2/2003, pag. 19. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003²⁸ sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai componenti per apparecchi elettrici ed elettronici;

- b. agli apparecchi per laboratori e ai componenti per tali apparecchi;
- c. ai corpi luminosi;
- d. ai colori per restauri;
- e. ai dispositivi medici per usi professionali;
- f. ai preparati per laboratori;
- g. alle sostanze ausiliarie per processi di fabbricazione.

³ Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all'importazione di preparati e oggetti contenenti mercurio se dette merci sono solo ulteriormente lavorate o diversamente imballate in Svizzera e riesportate nella loro totalità.

⁴ Per l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti mercurio si applica l'allegato 2.15.

3.2 Impiego

¹ Il divieto di cui al numero 2 lettera b non si applica all'impiego di:

- a. mercurio nei laboratori;
- b. mercurio destinato a scopi di ricerca;
- c. mercurio destinato alla produzione di preparati e oggetti mercuriali che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 3.1;
- d. preparati mercuriali che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 3.1.

² Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo senza mercurio e se non si usa più mercurio di quello necessario, il mercurio può essere impiegato:

- a. per dispositivi medici per usi professionali;
- b. come sostanza ausiliaria in processi di fabbricazione, a condizione che non si ritrovi nel prodotto finale.

²⁸ GUL 37 del 13/2/2003, pag. 24.

3.3 Concessione di ulteriori deroghe

Su domanda motivata, l'UF AFP, d'intesa con l'UF SP, può concedere ulteriori deroghe se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un preparato alternativo senza mercurio; e
- b. non si impiega più mercurio di quello necessario per lo scopo perseguito.

4 Disposizioni transitorie

¹ In deroga al numero 2 lettera a, gli apparecchi di misurazione o regolazione contenenti mercurio che non rientrano tra gli oggetti di cui al numero 3.1 capoverso 2 lettere a o b possono essere immessi sul mercato dal fabbricante fino al 30 giugno 2006.

² Il divieto di cui al numero 2 lettera b non si applica all'impiego di mercurio per la fabbricazione di apparecchi secondo il capoverso 1 fino al 30 giugno 2006.

³ Per quanto concerne l'impiego di mercurio in impianti per la produzione di cloro esistenti, il Dipartimento incaricato della protezione dell'ambiente decide la data in cui entra in vigore il divieto secondo il numero 2 lettera b in base all'entrata in vigore di una regolamentazione corrispondente nell'Unione europea.

⁴ Su domanda, i detentori di impianti secondo il capoverso 3 mettono a disposizione dell'autorità esecutiva cantonale competente un bilancio del mercurio.

Allegato 1.8
(art. 3)

Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati

1 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotto se il loro contenuto in massa di octilfenolo (formula bruta $C_{14}H_{22}O$), nonilfenolo (formula bruta $C_{15}H_{24}O$) o dei loro etossilati è pari o superiore allo 0,1 per cento:

- a. detersivi per tessili secondo l'allegato 2.1;
- b. prodotti di pulizia secondo l'allegato 2.2;
- c. cosmetici secondo l'articolo 21 dell'ordinanza del 1° marzo 1995²⁹ sugli oggetti d'uso;
- d. prodotti per la lavorazione dei tessili;
- e. prodotti per la lavorazione della pelle;
- f. prodotti per la lavorazione dei metalli;
- g. mezzi ausiliari per la produzione di cellulosa e di carta;
- h. grasso da mungitura che contiene queste sostanze come emulsionanti;
- i. biocidi e prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze come sostanze ausiliarie per la loro formulazione.

² È vietato l'impiego di octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al capoverso 1.

2 Deroghe

I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

- a. agli spermicidi;
- b. ai prodotti per la lavorazione dei tessili e del cuoio se:
 1. durante i trattamenti non vengono liberati nelle acque di scarico etossilati di octilfenolo o di nonilfenolo, oppure
 2. in impianti per trattamenti speciali come la sgrassatura di pelli di pecora la frazione organica è eliminata completamente dall'acqua di processo prima del trattamento biologico delle acque di scarico;
- c. ai prodotti per la lavorazione dei metalli destinati all'impiego in sistemi controllati e chiusi nei quali il liquido detergente è riciclato o incenerito.

²⁹ RS 817.04

3 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 si applica ai tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b–h:

- a. dal 1° agosto 2006 se contengono nonilfenolo o i suoi etossilati;
- b. dal 1° agosto 2008 se contengono octilfenolo o i suoi etossilati.

² Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere immessi sul mercato come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è stata autorizzata prima del 1° agosto 2005 ancora fino allo scadere della durata di validità di tale autorizzazione.

³ Il nonilfenolo e i suoi etossilati possono essere impiegati ancora fino al 31 luglio 2006 a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b–h.

⁴ L'octilfenolo e i suoi etossilati possono essere impiegati ancora fino al 31 luglio 2008 a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b–h.

⁵ Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere impiegati come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari conformemente al capoverso 2.

Allegato 1.9
(art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

1 Composti organofosforici

1.1 Definizione

Sono considerati composti organofosforici con effetti ignifughi:

- tris-(2,3 dibromopropil)fosfato (n. CAS 126-72-7);
- tris-(aziridinil)-fosfinossido (n. CAS 545-55-1).

1.2 Divieto

I prodotti tessili che contengono sostanze secondo il numero 1.1 e che sono destinati a essere portati direttamente o indirettamente sul corpo (abiti, parrucche, costumi di carnevale, ecc.) o all'arredamento e al rivestimento di locali (lenzuola, tovaglie, tappezzeria per mobili, tappeti, tende, ecc.) non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante.

2 Bifenili e difenileteri bromati

2.1 Definizioni

¹ Sono considerati bifenili e difenileteri bromati con effetti ignifughi:

- i bifenili polibromati (PBB) con la formula bruta: $C_{12}H_{10-n}Br_n$ con $2 \leq n \leq 10$;
- il pentabromodifeniletere (PentaBDE) con la formula bruta: $C_{12}H_5Br_5O$;
- l'octabromodifeniletere (OctaBDE) con la formula bruta: $C_{12}H_2Br_8O$;
- il decabromodifeniletere (DecaBDE) con la formula bruta: $C_{12}Br_{10}O$.

² Le sostanze di cui al capoverso 1 lettere b–d comprendono anche i congeneri formati come sottoprodotti durante il processo di fabbricazione.

2.2 Divieti

2.2.1 Bifenili polibromati (PBB)

¹ Gli apparecchi nuovi delle seguenti categorie non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe hanno un contenuto in massa di PBB superiore allo 0,1 per cento:

- a. apparecchi elettrici ed elettronici secondo l'articolo 3 lettera a della direttiva, 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003³⁰, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/95/CE), che rientrano nelle categorie menzionate nell'allegato IA della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003³¹, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/96/CE);
- b. lampade per uso domestico;
- c. pezzi di ricambio per oggetti secondo le lettere a e b.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) di cui all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE e ai relativi pezzi di ricambio.

2.2.2 Pentabromodifeniletere (PentaBDE) e octabromodifeniletere (OctaBDE)

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di PentaBDE e di OctaBDE nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PentaBDE o di OctaBDE pari o superiore allo 0,1 per cento; fanno eccezione l'immissione sul mercato e l'impiego a scopi di analisi e di ricerca.

² Gli oggetti nuovi non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe hanno un contenuto in massa di PentaBDE o OctaBDE superiore allo 0,1 per cento.

2.2.3 Decabromodifeniletere (DecaBDE)

¹ Gli apparecchi nuovi delle seguenti categorie non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe hanno un contenuto in massa di DecaBDE superiore allo 0,1 per cento:

- a. apparecchi elettrici ed elettronici secondo l'articolo 3 lettera a della direttiva 2002/95/CE che rientrano nelle categorie menzionate nell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE;
- b. lampade per uso domestico;
- c. pezzi di ricambio per oggetti di cui alle lettere a e b.

³⁰ GU L 37 del 13/2/2003, pag. 19. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

³¹ GU L 37 del 13/2/2003, pag. 24.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. agli apparecchi elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) di cui all'allegato IA della direttiva 2002/96/CE e ai relativi pezzi di ricambio;
- b. ad altri apparecchi secondo il capoverso 1 lettere a e b che contengono DecaBDE e ai relativi pezzi di ricambio se, secondo lo stato della tecnica, non esiste una sostanza alternativa al DecaBDE.

³ L'UFAFP emana, all'attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo il capoverso 2 lettera b, basandosi in particolare sui risultati della procedura di valutazione di cui al punto 10 dell'allegato della direttiva 2002/95/CE.

3 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui ai numeri 2.2.1–2.2.3 non si applicano ai seguenti oggetti se essi sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° luglio 2006:

- a. apparecchi elettrici ed elettronici;
- b. lampade per uso domestico;
- c. pezzi di ricambio per oggetti secondo le lettere a e b.

² I divieti di cui ai numeri 2.2.1 capoverso 1 lettera c e 2.2.3 capoverso 1 lettera c non si applicano ai pezzi di ricambio per oggetti secondo il capoverso 1 lettere a e b.

³ Il divieto di immissione sul mercato e di impiego di PentaBDE e OctaBDE di cui al numero 2.2.2 capoverso 1 non si applica alla fabbricazione di pezzi di ricambio per oggetti di cui al capoverso 1 lettere a e b.

⁴ Il divieto di immissione sul mercato e di impiego di PentaBDE di cui al numero 2.2.2 capoverso 1 non si applica alla fabbricazione di sistemi per l'evacuazione d'emergenza degli aerei fino al 31 marzo 2006.

⁵ Il divieto di cui al numero 2.2.2 capoverso 2 non si applica:

- a. ai pezzi di ricambio per oggetti secondo il capoverso 1 lettere a e b;
- b. fino al 31 marzo 2006, ai sistemi contenenti PentaBDE per l'evacuazione di emergenza degli aerei.

Allegato 1.10
(art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione

1 Definizioni

¹ Le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2 sono sostanze che, secondo i criteri di cui all'allegato VI sezione 4 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967³², concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, devono essere:

- a. classificate come «sostanze cancerogene della categoria 1» o «sostanze cancerogene della categoria 2»;
- b. contrassegnate almeno con l'indicazione «tossico (T)»; e
- c. contrassegnate con l'indicazione per pericoli particolari (frasi R) R 45 o R 49 di cui all'allegato 1 numero 2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005³³ sui prodotti chimici.

² Le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 sono sostanze che, secondo i criteri di cui all'allegato VI sezione 4 direttiva 67/548/CEE, devono essere:

- a. classificate come «mutagene della categoria 1» oppure «mutagene della categoria 2»; e
- b. contrassegnate con la frase R 46.

³ Le sostanze pericolose per la riproduzione delle categorie 1 e 2 sono sostanze che, secondo i criteri di cui all'allegato VI sezione 4 direttiva 67/548/CEE, devono essere:

- a. classificate come «pericolose per la riproduzione della categoria 1» oppure «pericolose per la riproduzione della categoria 2»; e
- b. contrassegnate con le frasi R 60 o R 61.

³² GU L 196 del 16/8/1967, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30/04/2004, pag. 1 rettificata nella GU L 216 del 16/06/2004, pag. 3 e nella GU L 236 del 7/7/2004, pag. 18). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

³³ RS **813.11**; RU **2005 2721**

2 Divieto

¹ Le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione delle categorie 1 e 2 e le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere fornite al pubblico se:

- a. sono contemplate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. In caso di modifiche, l'Ufficio federale della sanità pubblica indica, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e con il Segretariato di Stato dell'economia (Seco), la versione applicabile;
- b. sono contemplate nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976³⁴, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; e
- c. il loro contenuto in massa supera la concentrazione che:
 1. è stabilita nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure
 2. sempre che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE non contempli alcun valore limite per la concentrazione, è determinata nell'allegato II parte B numero 6 tabelle VI e VI A della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999³⁵, sull'adeguamento delle disposizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri per la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

² L'UFSP indica la versione applicabile dell'allegato della direttiva di cui al capoverso 1 lettera b.

3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2 non si applica:

- a. ai farmaci;
- b. ai colori per la pittura artistica;
- c. ai carburanti per motori.

² Per le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione delle categorie 1 e 2 contenute in prodotti cosmetici si applica l'ordinanza del 1° marzo 1995³⁶ sugli oggetti d'uso.

³⁴ GU L 262 del 27/9/1976, pag. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/36/CE (GU L 156 del 25/6/2003, pag. 26).

³⁵ GU L 200 del 30/7/1999, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE (GU L 226 del 22/8/2001, pag. 5).

³⁶ RS 817.04

4 Etichettatura particolare

¹ L'imballaggio di sostanze e preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 2 deve recare la seguente indicazione: «A uso esclusivamente professionale».

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

Allegato 1.11
(art. 3)

Sostanze liquide pericolose

1 Definizione

Sono considerati sostanze o preparati liquidi pericolosi le sostanze e i preparati liquidi con una delle caratteristiche di cui agli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del 18 maggio 2005³⁷ sui prodotti chimici (OPChim).

2 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato di sostanze e preparati liquidi pericolosi in:

- a. oggetti per la decorazione che producono effetti di luce e colore per mezzo di cambiamento di fase;
- b. giochi scherzosi;
- c. altri giochi o oggetti che, oltre all'uso ludico prestabilito, possono servire anche da decorazione.

² Non devono contenere coloranti, eccetto per motivi fiscali, né sostanze odorose le sostanze e i preparati liquidi pericolosi:

- a. che sono classificati come pericolosi se inalati e contrassegnati con la frase R 65 secondo l'allegato 1 numero 2.1 OPChim;
- b. che possono essere impiegati come combustibile in lampade ornamentali; e
- c. che sono immessi sul mercato in imballaggi che ne contengono 15 litri o meno.

3 Etichettatura particolare

¹ L'imballaggio di sostanze e preparati liquidi pericolosi di cui al numero 2 capoverso 2 deve recare l'indicazione seguente: «Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini».

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

³⁷ RS 813.11; RU 2005 2721

Allegato 1.12
(art. 3)

Benzene

1 Divieto

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di benzene (n. CAS 71-43-2).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di benzene pari o superiore allo 0,1 per cento.

2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1 non si applicano quando devono essere impiegati benzene e sostanze e preparati che contengono benzene:

- a. in sistemi chiusi nell'ambito di processi industriali;
- b. a scopi di analisi e di ricerca.

² Per le benzine sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985³⁸ contro l'inquinamento atmosferico.

Allegato 1.13
(art. 3)

Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici

1 Definizione

È considerato colorante blu il colorante azoico con i seguenti componenti:

- a. disodio-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-) (formula bruta $C_{39}H_{23}ClCrN_7O_{12}S_2Na$; n. CAS 118685-33-9); e
- b. trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1-) (formula bruta $C_{46}H_{30}CrN_{10}O_{20}S_2.3Na$).

2 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego delle seguenti sostanze:

- a. 2-naftilamina (n. CAS 91-59-8) e i suoi sali;
- b. 4-aminobifenile (n. CAS 92-67-1) e i suoi sali;
- c. benzidina (n. CAS 92-87-5) e i suoi sali;
- d. 4-nitrobifenile (n. CAS 92-93-3).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di sostanze di cui al paragrafo 1 pari o superiore allo 0,1 per cento.

³ Il colorante blu come pure le sostanze e i preparati con un contenuto in massa di colorante blu pari o superiore allo 0,1 per cento non possono essere immessi sul mercato o impiegati per colorare prodotti tessili o in pelle.

3 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 2 capoversi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'impiego a scopi di analisi e di ricerca.

² Per i coloranti azoici impiegati in prodotti tessili e in pelle e che possono emettere sostanze di cui al numero 2 capoverso 1 o altre ammine aromatiche si applica l'articolo 26a dell'ordinanza del 1° marzo 1995³⁹ sugli oggetti d'uso.

³⁹ RS 817.04

4 **Disposizione transitoria**

I divieti di cui al numero 2 capoverso 3 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

Allegato 1.14
(art. 3)

Di- μ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)

1 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di di- μ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB, n. CAS 75113-37-0).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di DBB pari o superiore allo 0,1 per cento.

2 Deroghe

I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

- a. all'immissione sul mercato e all'impiego a scopi di analisi e di ricerca;
- b. quando da processi di lavorazione risultano prodotti finali con un contenuto in massa di DBB inferiore allo 0,1 per cento.

Allegato 2

Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

Allegato 2.1
(art. 3)

Detersivi per tessuti

1 Definizione

¹ I detersivi per tessuti sono prodotti di lavatura e prodotti ausiliari di lavatura per tessuti che vengono eliminati insieme alle acque di scarico. Comprendono in particolare:

- a. i detersivi per il prelavaggio e i detersivi combinati;
- b. i detersivi per capi fini e i detersivi speciali;
- c. gli addolcitori d'acqua;
- d. i prodotti per il pretrattamento;
- e. gli sbiancanti e i decoloranti;
- f. gli ammorbidenti.

² Non sono considerati detersivi per tessuti i prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessuti.

2 Divieti

¹ I detersivi per tessuti non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono:

- a. composti organici alogenati liquidi quali il diclorometano (n. CAS 75-09-2), il tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), il tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4);
- b. fosfati;
- c. più dello 0,5 per cento in massa di acido etilendiamminotetraacetico (EDTA; n. CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetraacetico (PDTA; n. CAS 1939-36-2) o i loro sali nonché i composti da essi derivati;
- d. più dello 0,5 per cento in massa di fosforo;
- e. tensioattivi anionici o non anionici la cui biodegradabilità primaria sia inferiore all'80 per cento;

- f. tensioattivi cationici o anfoteri la cui biodegradabilità primaria è inferiore all'80 per cento;
- g. tensioattivi la cui biodegradabilità finale sia inferiore al 60 per cento (mineralizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto);
- h. tensioattivi compresi nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004⁴⁰, sui detergenti:

Nome (Nomenclatura IUPAC ⁴¹)	N. EINECS o N. ELINCS	N. CAS	Limitazioni
--	-----------------------	--------	-------------

² L'UFAFP adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera h alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

³ I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

3 Etichettatura particolare

¹ Per i detersivi per tessuti deve essere indicata la presenza delle seguenti sostanze se il loro contenuto in massa è superiore allo 0,2 per cento:

- a. fosfonati;
- b. tensioattivi anionici;
- c. tensioattivi non ionici;
- d. tensioattivi cationici;
- e. tensioattivi anfoteri;
- f. sbiancanti a base di ossigeno;
- g. sbiancanti a base di cloro;
- h. idrocarburi aromatici;
- i. idrocarburi alifatici;
- j. EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali;
- k. acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali;
- l. saponi;

⁴⁰ GU L 104 dell'8/4/2004, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati al seguente sito Internet: www.cheminfo.ch

⁴¹ International Union of Pure and Applied Chemistry.

- m. zeoliti;
- n. polycarbossilati.

² Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali:

- inferiore al 5 per mille,
- pari o superiore al 5 per mille, ma inferiore al 15 per mille,
- pari o superiore al 15 per mille, ma inferiore al 30 per mille,
- pari o superiore al 30 per mille.

³ Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali:

- a. gli enzimi;
- b. i conservanti;
- c. i disinfettanti;
- d. gli sbiancanti ottici;
- e. le sostanze odorose.

⁴ Se delle sostanze odorose allergeniche riportate nell'elenco di cui all'allegato III parte 1 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976⁴², concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, vengono aggiunte come tali in concentrazione superiore allo 0,01 per cento, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nella direttiva.

⁵ Per i detersivi per tessuti devono essere indicati l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.

⁶ Le indicazioni sono da apporre sull'imballaggio. Se il detersivo per tessuti è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un'altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza).

⁷ L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

4 Istruzioni per l'uso

¹ Nelle istruzioni per l'uso dei detersivi forniti al grande pubblico, il dosaggio deve essere indicato in unità SI (millilitri o grammi).

² Un dosaggio dipendente dalla durezza dell'acqua deve essere adeguato alle gradazioni di durezza totale, ovvero dolce, media ($25^\circ \text{df} = 2.5 \text{ mmol CaCO}_3/\text{l}$) e dura.

⁴² GU L 262 del 27/9/1976, pag. 169, nella versione della direttiva 2003/15/CE (GU L 66 dell'11/3/2003, pag. 26).

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

¹ Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato detersivi per tessuti forniscono all'organo di notifica (art. 89 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴³ sui prodotti chimici) una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

² Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.

³ I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.

⁴ La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. nome del detersivo;
- b. nome del fabbricante;
- c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:
 - pari o superiore al 10 per mille,
 - pari o superiore all'1 per mille, ma inferiore al 10 per mille,
 - pari o superiore allo 0,1 per mille, ma inferiore all'1 per mille,
 - inferiore allo 0,1 per mille;
- d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI⁴⁴ e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

6 Deroghe

¹ I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all'importazione di detersivi per tessuti se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

² Il numero 2 capoverso 1 lettere e–h non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁴⁵ sui biocidi (OBioc). Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.

⁴³ RS 813.11; RU 2005 2721

⁴⁴ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

⁴⁵ RS 813.12; RU 2005 2821

³ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura IUPAC)	N. EINECS o N. ELINCS	N. CAS	Limitazioni
---------------------------	-----------------------	--------	-------------

⁴ L'UFAFP adegua le disposizioni di cui al capoverso 3 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

⁵ In seguito a una domanda motivata, l'UFAFP può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004 se essi sono utilizzati in detersivi per tessuti impiegati esclusivamente per usi non domestici. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

7 Disposizioni transitorie

¹ Le seguenti disposizioni entrano in vigore l'8 ottobre 2005:

- a. i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere f, g e h;
- b. le prescrizioni particolari per l'etichettatura contemplate al numero 3 capoverso 3 lettere d ed e nonché al numero 4;
- c. le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5.

² I detersivi per tessili che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera g e che erano già sul mercato prima dell'8 ottobre 2005 possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.

³ A partire dall'8 ottobre 2007, i detersivi per tessili di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all'UFAFP:

- a. è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell'UE una domanda di deroga relativa al campo d'impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure
- b. è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 5.

⁴ Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l'autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

Allegato 2.2
(art. 3)

Prodotti di pulizia

1 Definizione

I prodotti di pulizia sono dei preparati usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Comprendono in particolare:

- a. i detersivi per lavastoviglie;
- b. i detersivi per stoviglie a mano;
- c. i detergenti universali;
- d. i brillantanti;
- e. gli abrasivi;
- f. i detergenti per WC;
- g. i detergenti per automobili;
- h. i detergenti per metalli;
- i. i detergenti per motori;
- j. i detergenti per l'industria alimentare e delle bevande, per le bottiglie e i contenitori;
- k. i detergenti per gli impianti di lavaggio per automobili;
- l. i detergenti per tappeti;
- m. i prodotti sgrassanti;
- n. i prodotti antiruggine.

2 Divieti

¹ I prodotti di pulizia non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono:

- a. composti organici alogenati liquidi quali diclorometano (n. CAS 75-09-2), tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4);
- b. più dell'1 per cento in massa di acido etilendiamminotetracetico (EDTA; n. CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetracetico (PDTA; n. CAS 1939-36-2) o i loro sali nonché composti da essi derivati;
- c. tensioattivi anionici o non ionici la cui biodegradabilità primaria è inferiore all'80 per cento;
- d. tensioattivi cationici o anfoteri, la cui biodegradabilità primaria è inferiore all'80 per cento;

- e. tensioattivi la cui biodegradabilità finale è inferiore al 60 per cento (mineralizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto);
- f. tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004⁴⁶, sui detergenti:

Nome (Nomenclatura IUPAC ⁴⁷)	N. EINECS o N. ELINCS	N. CAS	Limitazioni
--	-----------------------	--------	-------------

² L'UFAFP adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera f alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

³ I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

3 Etichettatura particolare

¹ Per i prodotti di pulizia devono essere indicati i seguenti ingredienti se il contenuto in massa comporta più dello 0,2 per cento di:

- a. fosfati;
- b. fosfonati;
- c. tensioattivi anionici;
- d. tensioattivi non ionici;
- e. tensioattivi cationici;
- f. tensioattivi anfoteri;
- g. sbiancanti a base di ossigeno;
- h. sbiancanti a base di cloro;
- i. idrocarburi aromatici;
- j. idrocarburi alifatici;
- k. EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali;
- l. acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali;
- m. saponi;

⁴⁶ GU L 104 dell'8/4/2004, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

⁴⁷ International Union of Pure and Applied Chemistry.

- n. zeoliti;
- o. polycarbossilati;
- p. fenoli e fenoli alogenati;
- q. paradichlorobenzene (n. CAS 106-46-7).

² Il contenuto in massa degli ingredienti di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali:

- inferiore al 5 per mille,
- pari o superiore al 5 per mille, ma inferiore al 15 per mille,
- pari o superiore al 15 per mille, ma inferiore al 30 per mille,
- pari o superiore al 30 per mille.

³ Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali:

- a. gli enzimi;
- b. i conservanti;
- c. i disinfettanti;
- d. le sostanze odorose.

⁴ Se delle sostanze odorose allergeniche riportate nell'elenco di cui all'allegato III parte I della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976⁴⁸, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, vengono aggiunte come tali in concentrazione superiore allo 0,01 per cento, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nella direttiva.

⁵ Per i prodotti di pulizia devono essere indicati l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.

⁶ Le indicazioni sono da apporre sull'imballaggio. Se il prodotto di pulizia è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un'altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza).

⁷ L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

4 Istruzioni per l'uso

Nelle istruzioni per l'uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche, il dosaggio deve essere indicato in modo tale che, rispettando dette istruzioni, non si impieghino più di 2,5 g di fosforo per ciclo di lavaggio.

⁴⁸ GU L 262 del 27/9/1976, pag. 169, nella versione della direttiva 2003/15/CE (GU L 66 dell'11/3/2003, pag. 26).

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

¹ Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all'organo di notifica (articolo 89 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴⁹ sui prodotti chimici) una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

² Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.

³ I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.

⁴ La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. nome del prodotto di pulizia;
- b. nome del fabbricante;
- c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:
 - pari o superiore al 10 per mille,
 - pari o superiore all'1 per mille, ma inferiore al 10 per mille,
 - pari o superiore allo 0,1 per mille, ma inferiore all'1 per mille,
 - inferiore allo 0,1 per mille;
- d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI⁵⁰ e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

6 Deroghe

¹ I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all'importazione di prodotti di pulizia se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

² In seguito a una domanda motivata, l'UFAFP può concedere deroghe ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa; e
- b. le sostanze menzionate non vengono impiegate in quantità superiori a quelle necessarie per lo scopo perseguito.

³ Il numero 2 capoverso 1 lettere c–f non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁵¹ sui bioci-

⁴⁹ RS 813.11; RU 2005 2721

⁵⁰ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

⁵¹ RS 813.12; RU 2005 2821

di (OBioc) o che soddisfano i requisiti fissati dall'ordinanza del 17 ottobre 2001⁵² relativa ai dispositivi medici. Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.

⁴ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura IUPAC)	N. EINECS o N. ELINCS	N. CAS	Limitazioni
---------------------------	-----------------------	--------	-------------

⁵ L'UFAFP adegua le disposizioni di cui al capoverso 4 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

⁶ In seguito a una domanda motivata, l'UFAFP può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

7 Disposizioni transitorie

¹ Le seguenti disposizioni entrano in vigore l'8 ottobre 2005:

- i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere d-f;
- le prescrizioni particolari per l'etichettatura contemplate al numero 3 capoverso 3 lettera d nonché al numero 4;
- le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5.

² I prodotti di pulizia che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera e, e che erano già sul mercato prima dell'8 ottobre 2005, possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.

³ A partire dall'8 ottobre 2007, i prodotti di pulizia di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all'UFAFP:

- è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell'UE una domanda di deroga relativa al campo d'impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure
- è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 6.

⁴ Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l'autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

⁵² RS 812.213

Allegato 2.3
(art. 3)

Solventi

1 Definizioni

¹ Sono considerati solventi le sostanze o i preparati che vengono impiegati in processi di pulitura oppure per dissolvere, mettere in emulsione o in sospensione sostanze senza modificarle chimicamente.

² Sono considerati solventi alogenati i solventi in cui la somma del contenuto in massa delle seguenti sostanze supera l'1 per cento:

- a. diclorometano (n. CAS 75-09-2);
- b. 1,1-dicloroetano (n. CAS 75-34-3);
- c. 1,2-dicloroetano (n. CAS 107-06-2);
- d. cloroformio (n. CAS 67-66-3);
- e. tricloroetilene (n. CAS 79-01-6);
- f. tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4).

2 Divieti

Sono vietati:

- a. la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'impiego di solventi che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5);
- b. la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di preparati o oggetti composti con solventi che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica ai solventi che contengono sostanze stabili nell'aria e sono impiegati negli impianti per il trattamento delle superfici secondo l'allegato 2 numero 87 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁵³ contro l'inquinamento atmosferico.

² L'UFAFP può accordare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 2 se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa; e
- b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare emissioni.

4 Etichettatura particolare

¹ Sull'etichetta dei contenitori con capacità superiore a 2,5 litri di solventi alogenati devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. l'indicazione che il contenitore contiene solventi alogenati;
- b. la denominazione chimica, il punto di ebollizione e il contenuto in massa di ogni sostanza elencata al numero 1 capoverso 2 e il cui contenuto in massa è superiore al 10 per cento.

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

5 Utilizzazione di rifiuti di solventi alogenati

5.1 Divieto di mescolare

¹ Chi utilizza, a titolo professionale o commerciale, solventi alogenati non può mescolare i rifiuti di tali solventi:

- a. con solventi non alogenati o con rifiuti di solventi non alogenati;
- b. con altri tipi di solventi alogenati o di rifiuti di solventi alogenati se ciò ne rende il riciclaggio sensibilmente più difficile;
- c. con altri rifiuti, sostanze, preparati o oggetti.

² Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica a chi non impiega annualmente più di 20 litri di una sostanza menzionata al numero 1 capoverso 2.

³ I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano a chi ricicla o incenerisce correttamente per proprio conto i rifiuti di solventi alogenati.

5.2 Obbligo di ripresa

Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dalla procedura utilizzata, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.

5.3 Riciclaggio

Il Cantone può esigere dal detentore di rifiuti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per smaltirli:

- a. che accertino se esistono possibilità di riciclaggio o se è possibile crearle;
- b. che informino il Cantone sui risultati dei loro accertamenti;
- c. che provvedano al riciclaggio di tali rifiuti se ciò è tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e non causa un consumo di energia sproporzionato.

Allegato 2.4
(art. 3)

Biocidi

1 Prodotti per la protezione del legno

1.1 Definizioni

¹ I prodotti per la protezione del legno sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 8 di cui all'allegato 10 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁵⁴ sui biocidi (OBioc).

² Sono considerate oli di catrame in particolare le seguenti sostanze:

- a. creosoto (n. CAS 8001-58-9);
- b. olio di creosoto (n. CAS 61789-28-4);
- c. distillati (catrame di carbone), olio naftalinico (n. CAS 84650-04-4);
- d. olio di creosoto, frazione di acenaftene (n. CAS 90640-84-9);
- e. distillati altobollenti (catrame di carbone) (n. CAS 65996-91-0);
- f. olio di antracene (n. CAS 90640-80-5);
- g. acidi di catrame, carbone, petrolio greggio (n. CAS 95996-85-2);
- h. creosoto, legname (n. CAS 8021-39-4);
- i. catrame di carbone alcalino bassobollente, residui di estrazione (n. CAS 122384-78-5).

1.2 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato di prodotti per la protezione del legno che contengono:

- a. arsenico o composti dell'arsenico;
- b. oli di catrame.

² Sono vietati la fornitura e l'impiego di legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame.

³ Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono ai requisiti per l'immissione sul mercato secondo l'OBioc non può essere importato a scopi professionali o commerciali.

⁵⁴ RS 813.12; RU 2005 2821

1.3 Deroche

¹ Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 1 lettera b non si applica ai prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame se:

- a. contengono una quantità di fenoli solubili o di benzo(a)pirene corrispondente al livello minimo consentito dallo stato della tecnica, e comunque al massimo:
 1. 30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo;
 2. 50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo; e
- b. sono forniti a utilizzatori professionali o commerciali in imballaggi che ne contengono almeno 20 litri.

² I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano alle traversine che un'impresa ferroviaria fornisce a un'altra per l'impiego in binari ferroviari.

³ I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano inoltre al legname che:

- a. è stato trattato con prodotti per la protezione del legno di cui al capoverso 1; e
- b. è impiegato per:
 1. i binari ferroviari;
 2. le opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate;
 3. le pareti antirumore fuori dalle zone abitate;
 4. le opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate;
 5. le basi dei tralicci;
 6. altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui ai numeri 1–5 e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l'UFAFP emana delle raccomandazioni all'attenzione delle autorità esecutive.

⁴ Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3 non si applica all'importazione di legname se esso è solo ulteriormente lavorato o diversamente imballato in Svizzera e riesportato nella sua totalità.

⁵ L'organo di notifica (art. 89 dell'ordinanza del 18 maggio 2009⁵⁵ sui prodotti chimici) può concedere deroghe al divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3. Tale decisione è presa d'intesa con gli specifici servizi di valutazione competenti definiti nell'articolo 50 OBioc.

1.4 Impiego in zone di protezione delle acque sotterranee

¹ Nelle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee sono vietati:

- a. l'impiego di prodotti per la protezione del legno;
- b. lo stoccaggio di legname trattato con prodotti per la protezione del legno.

² Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti in una zona S3 di protezione delle acque sotterranee o in vicinanza di corsi e corpi d'acqua, deve adottare misure edilizie per impedire il dilavamento e l'infiltrazione dei prodotti per la protezione del legno.

2 Altri prodotti di protezione

2.1 Definizioni

Sono considerati prodotti di protezione:

- a. i biocidi per la protezione dell'acqua non potabile dall'infestazione di organismi nocivi in ambito industriale, commerciale o comunale;
- b. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scatola) di cui all'allegato 10 OBioc;
- c. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) di cui all'allegato 10 OBioc.

2.2 Divieti

È vietato immettere sul mercato o impiegare, in pitture o lacche o per l'acqua non potabile, prodotti di protezione che contengono le seguenti sostanze:

- a. composti triarililici o triarilici dello stagno;
- b. arsenico o composti dell'arsenico.

2.3 Deroga

Il divieto di cui al numero 2.2 lettera a non si applica alle pitture o lacche in cui i composti triarililici o triarilici dello stagno sono legati chimicamente.

3 Rodenticidi

3.1 Definizione

I rodenticidi sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 14 di cui all'allegato 10 OBioc.

3.2 Divieto

I rodenticidi non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono:

- a. arsenico o composti dell'arsenico;
- b. tallio o composti del tallio;
- c. stricnina.

4 Vernici antivegetative («antifouling»)

4.1 Definizione

Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all'allegato 10 OBioc.

4.2 Divieto

Le vernici antivegetative non possono essere immesse sul mercato o impiegate se contengono:

- a. composti triarilici o triarilici dello stagno;
- b. composti dell'arsenico.

5 Obbligo di riconsegna

¹ L'utilizzatore deve consegnare i biocidi che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

² Le piccole quantità di biocidi vengono riprese gratuitamente.

6 Deroghe per l'uso di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo

I divieti sanciti dal presente allegato non si applicano all'immissione sul mercato di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 OBioc.

7 Disposizione transitoria

¹ Il divieto d'impiego di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legname fornito entro il 31 dicembre 2001.

² Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno ai quali non è applicabile la deroga di cui al numero 1.3 capoverso 1 può essere impiegato nei campi d'impiego menzionati al numero 1.3 capoverso 3 lettera b se è stato fornito entro il 30 giugno 2005.

Allegato 2.5
(art. 3)

Prodotti fitosanitari

1 Impiego

1.1 Divieti e limitazioni

¹ I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:

- a. in regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti;
- b. nei cariceti e nelle paludi;
- c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di 3 metri di larghezza lungo gli stessi;
- d. nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine;
- e. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse;
- f. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell'ordinanza del 28 ott. 1998⁵⁶ sulla protezione delle acque; OPAC);
- g. su e lungo binari ferroviari nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee.

² I prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante non possono inoltre essere impiegati:

- a. su tetti e terrazze;
- b. su spiazzi adibiti a deposito;
- c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
- d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.

³ L'impiego di prodotti fitosanitari nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 OPAC) è disciplinato dall'ordinanza del 18 maggio 2005⁵⁷ sui prodotti fitosanitari.

⁴ Per l'impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Z_u e Z_o (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAC), i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano limitazioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l'impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d'alimentazione Z_u se questo viene rilevato in un punto di captazione d'acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono

⁵⁶ RS 814.201

⁵⁷ RS 916.161; RU 2005 3035

rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare.

⁵ Per l'impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee l'Ufficio federale dei trasporti, d'intesa con l'UFAPF, stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell'ambiente. L'Ufficio federale dei trasporti tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.

1.2 Dergoghe

¹ I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a e b non si applicano all'impiego di prodotti fitosanitari destinati a conservare i raccolti in impianti o edifici chiusi se delle misure di sicurezza garantiscono che tali prodotti fitosanitari e i loro prodotti di degradazione non siano dilavati o si infiltrino nel suolo.

² Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera c e il divieto sui pascoli alberati secondo il numero 1.1 capoverso 1 lettera d non si applicano ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure come lo sfalcio regolare.

³ Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l'autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d e fatto salvo il numero 1.1 capoversi 1 lettere a, b, e ed f nonché 2 e 4, un'autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l'uso di prodotti fitosanitari:

- a. per il trattamento nel bosco del legname da cui possono scaturire danni al patrimonio forestale in seguito a catastrofi naturali, nonché contro gli agenti nocivi medesimi, se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale;
- b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzati adeguati se non può essere rimosso in tempo e se tali spiazzati non si trovano in zone di protezione delle acque sotterranee;
- c. per i vivai forestali al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee;
- d. per l'eliminazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle rinnovazioni naturali come pure alle piantagioni o ai rimboschimenti se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale.

⁴ Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

⁵ Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

2 Obbligo di riconsegna

¹ L'utilizzatore deve consegnare i prodotti fitosanitari che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

² Le piccole quantità di prodotti fitosanitari vengono riprese gratuitamente.

Allegato 2.6
(art. 3)

Concimi

1 Definizioni

¹ Nel presente allegato si applicano le definizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001⁵⁸ sui concimi (OCon).

² Le superfici coltivate a foraggio sono prati e pascoli, nonché superfici agricole, il cui raccolto viene impiegato interamente o in parte per l'alimentazione del bestiame. Fanno eccezione le superfici agricole dalle quali si raccolgono soltanto i chicchi o le pannocchie.

2 Prescrizioni di fornitura particolari

2.1 Compost, digestato, acqua di processo, concimi minerali, prodotti derivati da rifiuti animali e fanghi di depurazione

¹ I seguenti concimi possono essere forniti soltanto se, oltre ai requisiti posti dall'OCon, soddisfano anche quelli di cui ai numeri 2.2 e 2.3:

- a. compost, digestato, acqua di processo o prodotti derivati da rifiuti animali;
- b. concimi minerali.

² I fanghi di depurazione non possono essere forniti; sono fatte salve le disposizioni di cui al numero 5.

2.2 Requisiti di qualità

2.2.1 Compost, digestato e acqua di processo

¹ Il tenore di inquinanti nel compost, nel digestato e nell'acqua di processo non deve superare i seguenti valori limite; sono fatte salve le deroghe di cui all'articolo 30a capoverso 2 OCon:

⁵⁸ RS 916.171

Inquinante	Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca
Piombo (Pb)	120
Cadmio (Cd)	1
Rame (Cu)	100
Nichel (Ni)	30
Mercurio (Hg)	1
Zinco (Zn)	400

² Per il compost, il digestato e l'acqua di processo si applicano i seguenti valori indicativi:

Inquinante	Valore indicativo
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)	4 grammi per tonnellata di sostanza secca ¹
Diossine (PCDD) e furani (PCDF)	20 nanogrammi I-TEQ ² per chilogrammo di sostanza secca

- ¹ Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene
- ² I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità

³ È vietato aggiungere fanghi di depurazione al compost, al digestato e all'acqua di processo.

2.2.2 Concimi minerali e prodotti derivati da rifiuti animali

¹ Il tenore di inquinanti nei concimi minerali e nei prodotti derivati da rifiuti animali non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in grammi per tonnellata	
	Sostanza secca	Fosforo
Cadmio (Cd) in concimi fosfatici con un tenore di fosforo superiore all'1 per cento		50
Cromo (Cr)	2000	
Vanadio (V)	4000	

2.3 Compiti dei detentori degli impianti di compostaggio e di fermentazione

2.3.1 Bollettino di consegna

¹ Al momento della fornitura di compost, digestato o acqua di processo, i detentori degli impianti di compostaggio e di fermentazione nei quali sono trattate annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile devono consegnare agli acquirenti un bollettino di consegna con le indicazioni seguenti:

- a. la quantità fornita;
- b. il tenore di sostanza secca e di sostanza organica;
- c. il tenore di azoto totale;
- d. il tenore di fosforo, calcio, magnesio e potassio e la conduttività elettrica (indicata in millisiemens per centimetro);
- e. il tenore di inquinanti (valutazione globale);
- f. il dosaggio autorizzato per un fabbisogno medio.

² Se il compost o il digestato vengono forniti in sacchi, il peso e le altre indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b–f devono figurare sui sacchi stessi. In tal caso, l'iscrizione sui sacchi funge da bollettino di consegna.

2.3.2 Registro degli acquirenti

¹ I detentori degli impianti di cui al numero 2.3.1 capoverso 1 devono tenere un registro degli acquirenti che annualmente ritirano più di 5 tonnellate di sostanza secca di compost, digestato o acqua di processo.

² Nel registro devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- a. la data della fornitura;
- b. il nome dell'acquirente;
- c. la quantità fornita;
- d. le altre indicazioni del bollettino di consegna.

³ I detentori degli impianti devono conservare i registri per almeno 10 anni. Su domanda, devono metterli a disposizione dell'UFAG, dell'autorità cantonale e di terzi designati dall'UFAG.

2.3.3 Prove nel caso di fornitura di compost, digestato e acqua di processo

I detentori di impianti secondo il numero 2.3.1 capoverso 1 possono fornire compost, digestato o acqua di processo ad acquirenti che non li impiegano sui propri campi o su campi in affitto soltanto se tali acquirenti possono dimostrare di possedere le conoscenze specifiche necessarie al loro impiego.

2.3.4 Obbligo di analisi

¹ I detentori di impianti secondo il numero 2.3.1 capoverso 1 devono far eseguire le analisi necessarie, conformemente alle istruzioni dell'UFAG, per accertare che i requisiti di cui al numero 2.2.1 capoversi 1 e 3 nonché all'articolo 21a OCon siano adempiuti.

² Essi provvedono affinché i risultati delle analisi vengano trasmessi immediatamente all'UFAG e all'autorità cantonale.

3 Impiego

3.1 Principi

¹ Chi impiega concimi deve tener conto:

- a. dei nutrienti presenti nel suolo e del fabbisogno di nutrienti delle piante (raccomandazioni sui fertilizzanti);
- b. del luogo (vegetazione, topografia e condizioni del suolo);
- c. delle condizioni meteorologiche;
- d. delle limitazioni imposte o concordate in base alla legislazione concernente la protezione delle acque, la protezione della natura e del paesaggio e la protezione dell'ambiente.

² Chi dispone di concimi aziendali può impiegare concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi minerali soltanto se il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno nutritivo delle piante.

3.2 Limitazioni

3.2.1 Concimi contenenti azoto e concimi liquidi

¹ I concimi contenenti azoto possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l'azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque.

² I concimi liquidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d'acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.

3.2.2 Compost, digestato e acqua di processo

¹ Per ettaro di superficie e su un arco di 3 anni si possono impiegare come concime fino a 25 tonnellate di compost e digestato (quantità riferita alla sostanza secca) o fino a 200 m³ di acqua di processo, purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante.

² Per ettaro di superficie e su un arco di 10 anni non possono essere impiegate più di 100 tonnellate di compost e digestato (quantità riferita alla sostanza secca) come ammendante del suolo, sostrato, protezione contro l'erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali.

3.2.3 Residui provenienti da piccoli impianti di depurazione delle acque e da pozzi neri non agricoli senza scarico

¹ I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere impiegati, con l'autorizzazione delle autorità cantonali, su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti.

² Sono vietati il loro impiego su superfici coltivate a ortaggi e il deposito in fosse per il colaticcio; sono inoltre fatte salve le prescrizioni di cui al numero 3.3.

3.3 Divieti e deroghe

3.3.1 Divieti

¹ I concimi non possono essere impiegati:

- a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, a meno che prescrizioni o accordi determinanti non stabiliscano altrimenti;
- b. nelle praterie a carice e nelle paludi per le quali non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a);
- c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi;
- d. nelle acque superficiali e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle stesse;

- e. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell'ordinanza del 28 ott. 1998⁵⁹ sulla protezione delle acque; OPAC); fa eccezione l'erba falciata non raccolta.

² I concimi aziendali liquidi non possono essere impiegati nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 OPAC).

³ Per l'impiego di concimi nei settori di alimentazione Z_u e Z_o (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAC) l'autorità cantonale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque.

⁴ I fanghi di depurazione non possono essere impiegati; sono fatte salve le disposizioni di cui al numero 5.

⁵ È vietato l'impiego di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine.

3.3.2 Deroghe

¹ In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2, l'autorità cantonale può permettere che, in ogni periodo vegetativo, nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee i concimi aziendali liquidi vengano sparsi fino a tre volte e a intervalli adeguati, per una quantità di 20 m³ per ha al massimo se grazie alla configurazione del suolo è garantito che microrganismi patogeni non pervengano negli impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee.

² In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 5 e fatto salvo il numero 3.3.1 capoversi 1–4, l'impiego di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine può essere autorizzato (art. 4–6) al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee per:

- a. l'impiego di compost e di concimi minerali:
 1. nei vivai forestali,
 2. nei rimboschimenti e nelle piantagioni, nonché per la semina,
 3. per sviluppare la vegetazione lungo i margini delle strade forestali e per la sistemazione con tecniche vegetali,
 4. su piccole superfici nell'ambito di esperimenti scientifici;
- b. lo spargimento di concimi aziendali, di compost e di concimi minerali privi di azoto su pascoli alberati.

4 Analisi effettuate dalle autorità

¹ L'UFAFP esamina a intervalli dettati dalle conoscenze scientifiche il tenore di PAH, di diossine e di furani nel compost, nel digestato e nell'acqua di processo. Pubblica un riassunto dei risultati analizzati dopo averli comunicati all'autorità cantonale, all'UFAG e ai detentori degli impianti esaminati.

² Le autorità cantonali accertano le cause del superamento dei valori indicativi di cui al numero 2.2.1 capoverso 2 e provvedono affinché il compost, il digestato o l'acqua di processo non vengano forniti se il loro impiego può danneggiare la fertilità del suolo.

5 Disposizioni transitorie relative ai fanghi di depurazione

5.1 Fornitura

¹ I fanghi di depurazione possono essere ancora forniti fino al 30 settembre 2006, sempre che:

- a. il loro tenore di inquinanti non superi i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca
Piombo (Pb)	500
Cadmio (Cd)	5
Cromo (Cr)	500
Cobalto (Co)	60
Rame (Cu)	600
Molibdeno (Mo)	20
Nichel (Ni)	80
Mercurio (Hg)	5
Zinco (Zn)	2000
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	500 (valore indicativo)

- b. non vengano aggiunti prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo; e
- c. gli acquirenti provino che possono impiegare i fanghi di depurazione conformemente alle prescrizioni.

² Se vengono forniti fanghi di depurazione si applica l'articolo 24a capoversi 1 e 2 OCon sulle istruzioni per l'uso a seconda del caso. Per i detentori di impianti centrali di depurazione delle acque di scarico che forniscono fanghi di depurazione si applicano i numeri 2.3.1 e 2.3.2 a seconda del caso; sul bollettino di consegna va inoltre indicato il tenore di azoto ammoniacale.

³ I detentori di impianti centrali di depurazione delle acque di scarico devono, conformemente alle istruzioni dell'UFAG, eseguire analisi per garantire che i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b siano adempiuti. Essi devono trasmettere immediatamente i risultati delle analisi all'UFAG e all'autorità cantonale.

5.2 Impiego

¹ I fanghi di depurazione possono essere impiegati ancora fino al 30 settembre 2006, ma non possono essere sparsi sulle superfici coltivate a foraggio e a ortaggi e nelle zone di protezione delle acque sotterranee né depositati nelle fosse per il colaticcio.

² La quantità di fanghi di depurazione impiegata non può superare il fabbisogno di azoto e di fosforo delle piante e deve comunque essere limitata ad al massimo 5 tonnellate per ettaro nell'arco di 3 anni (quantità riferita alla sostanza secca, senza tenere conto delle aggiunte).

5.3 Proroga del periodo di transizione

¹ I Cantoni possono prorogare al massimo di due anni il termine entro il quale è permesso fornire e impiegare fanghi di depurazione (n. 5.1 cpv. 1 e n. 5.2 cpv. 1). Sono fatti salvi il divieto d'impiego su superfici coltivate a foraggio e a ortaggi nonché nelle zone di protezione delle acque sotterranee e il divieto di deposito nelle fosse per il colaticcio.

² Essi comunicano una proroga all'UFAG e all'UFAPP.

5.4 Compiti e competenze dell'UFAG

¹ L'UFAG può autorizzare per un periodo limitato la fornitura di fanghi di depurazione i cui valori limite superano al massimo del 100 per cento i valori limite di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a se:

- a. i valori limite vengono superati in via eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
- b. l'autorità cantonale presenta un'apposita domanda e provvede alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell'impianto in questione.

² Se l'UFAG accorda un'autorizzazione secondo il capoverso 1, riduce la quantità che può essere fornita in modo che il carico di inquinanti dei fanghi di depurazione per ettaro non sia superiore a quello ottenuto rispettando i valori limite di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a.

³ Se il valore indicativo degli AOX di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a è superato, l'UFAG informa l'autorità cantonale ed esige che essa ne chiarisca il motivo. Accerta inoltre che i fanghi di depurazione non vengano forniti come concimi se ciò può arrecare pregiudizio al suolo o alle colture.

⁴ L'UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti secondo l'articolo 30a capoverso 1 lettera c OCon possono in ogni momento prelevare campioni presso gli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e sul luogo d'impiego dei fanghi di depurazione.

⁵ Per il rimanente, i compiti e le competenze dell'UFAG sono retti dall'articolo 30a OCon.

Allegato 2.7
(art. 3)

Prodotti disgelanti

1 Definizione

I prodotti disgelanti sono sostanze e preparati con oltre il 10 per cento in massa di sostanze attive contro la formazione di ghiaccio e di neve gelata.

2 Fornitura

Non possono essere forniti prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da:

- a. cloruro di sodio, di calcio o di magnesio;
- b. urea;
- c. alcol degradabile con basso peso molecolare;
- d. formiato di sodio o di potassio;
- e. acetato di sodio o di potassio.

3 Impiego

3.1 Limitazioni

¹ Non possono essere impiegati prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2.

² I prodotti disgelanti contenenti urea possono essere impiegati solo negli aerodromi e sui tratti di strada con pericolo di corrosione.

³ I prodotti disgelanti contenenti formiato di sodio o di potassio oppure acetato di sodio o di potassio possono essere impiegati solo negli aerodromi.

3.2 Deroghe

L'UFAFP può autorizzare singoli utilizzatori a impiegare sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2 per verificarne l'idoneità. La validità dell'autorizzazione deve essere limitata ad un massimo di tre mesi, con possibilità di proroga.

3.3 Impiego per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici

¹ Se opportuno, le strade innevate devono essere sgombrate con mezzi meccanici prima di impiegare prodotti disgelanti.

² Per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici i prodotti disgelanti possono essere impiegati:

- a. solo se per lo spargimento meccanico sono utilizzati strumenti che coprono le superfici da trattare con una quantità costante per unità di superficie;
- b. solo a titolo preventivo in caso di condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti.

³ I Cantoni provvedono affinché per le strade, le vie e le piazze pubbliche vengano stabiliti i periodi, i luoghi e le modalità di impiego dei prodotti disgelanti oppure di altre procedure contro superfici ghiacciate e neve gelata.

Allegato 2.8
(art. 3)

Pitture e lacche

1 Definizioni

¹ Sono considerate pitture e lacche al cadmio le pitture e le lacche che contengono cadmio o composti del cadmio e in cui il contenuto in massa di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento.

² Sono considerate pitture e lacche al piombo le pitture e le lacche che contengono piombo o composti del piombo e in cui il contenuto in massa di piombo è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al cadmio nonché di oggetti con esse trattati.

² È vietata l'immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al piombo nonché di oggetti con esse trattati.

³ L'immissione sul mercato di imballaggi o parti di essi trattati con pitture o lacche al cadmio o al piombo è disciplinata dall'allegato 2.16 numero 4.

3 Deroghe

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a. pitture e lacche con un elevato tenore di zinco se il contenuto in massa di cadmio o composti contenenti cadmio è mantenuto al livello più basso possibile e non supera lo 0,1 per cento di cadmio;
- b. oggetti trattati con pitture o lacche secondo la lettera a.

4 Disposizioni transitorie

¹ Le pitture e le lacche al piombo come pure gli oggetti trattati con tali prodotti possono essere immessi sul mercato dal fabbricante ancora fino al 31 luglio 2006.

² In deroga al capoverso 1, fino al 30 giugno 2007 il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:

- a. all'immissione sul mercato di pitture e lacche con stabilizzatori contenenti piombo (pitture protettive) per il trattamento di pezzi di ricambio per veicoli

secondo la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000⁶⁰, sui veicoli usati che rientrano nelle categorie M₁ o N₁ dell'allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970⁶¹, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (veicoli);

- b. all'immissione sul mercato, da parte del fabbricante, di pezzi di ricambio trattati con pitture protettive e destinati a veicoli secondo il capoverso 3 lettera a.

³ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che:

- a. contengono componenti trattati con pitture protettive e fabbricati prima del 1° agosto 2006; o
- b. contengono pezzi di ricambio trattati con pitture protettive e fabbricati prima del 1° luglio 2007.

⁶⁰ GU L 269 del 21/10/2000, pag. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2002/525/CE (GU L 170 del 29/6/2002, pag. 8). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

⁶¹ GU L 42 del 23/2/1970, pag. 1, nella versione della direttiva 2001/56/CE (GU L 292 del 9/11/2001, pag. 21).

Allegato 2.9
(art. 3)

Materie plastiche

1 Definizione

Sono considerate materie plastiche al cadmio quelle contenenti cadmio o composti del cadmio e in cui il contenuto in massa di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2 Divieti

¹ Sono vietati:

- a. l'immissione sul mercato, da parte del fabbricante, di oggetti composti in parte o interamente da materie plastiche al cadmio;
- b. la fabbricazione e l'importazione di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse;
- c. la fornitura e l'impiego di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse.

² Per le confezioni spray destinate alla fabbricazione di materie plastiche espanse si applica l'allegato 2.12.

3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a non si applica:

- a. all'importazione di oggetti se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità;
- b. all'immissione sul mercato di casse per bevande per la produzione delle quali è stato impiegato per la maggior parte granulato usato proveniente da casse per bevande;
- c. l'immissione sul mercato di telai per finestre per la produzione dei quali è stato impiegato anche granulato usato proveniente da telai per finestre.

² Su domanda motivata, l'UFAFP può concedere una deroga temporanea al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a per altri casi analoghi a quelli contemplati al capoverso 1 lettera b o c.

³ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se, secondo lo stato della tecnica, l'isolamento termico necessario non è possibile con altri materiali. Dopo aver consultato le cerchie interessate e i Cantoni, l'UFAFP emana raccomandazioni sullo stato della tecnica all'attenzione delle autorità esecutive.

⁴ Su domanda motivata, l'UFAFP può concedere una deroga temporanea al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b o c se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e
- b. non vengono impiegate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria superiori a quelle necessarie secondo lo stato della tecnica.

4 Etichettatura particolare

¹ I fabbricanti di materie plastiche espanse devono fornire agli acquirenti informazioni sugli agenti schiumogeni contenuti in tali materie mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente.

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

5 Obbligo di notifica

I fabbricanti di materie plastiche per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell'aria devono comunicare annualmente entro il 31 marzo all'UFAFP:

- a. il tipo e la quantità delle materie plastiche espanse fornite in Svizzera durante l'anno precedente, suddivise per importazione e fabbricazione in Svizzera;
- b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell'aria contenute nelle materie plastiche espanse fornite.

6 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto d'importazione di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applica all'importazione di:

- a. apparecchi frigoriferi, scaldacqua e boiler con materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2000;
- b. veicoli a motore contenenti materie plastiche espanse che sono stati fabbricati con clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 1.4) nonché dei relativi pezzi di ricambio e accessori contenenti tali materie plastiche espanse se sono stati fabbricati prima del 1° ottobre 1994;

- c. materie plastiche espanse integrali che sono state fabbricate con clorofluorocarburi parzialmente alogenati e che servono per scopi di sicurezza se sono state fabbricate prima del 1° gennaio 2000.

² Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applica all'uso di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell'aria e di oggetti che contengono tali materie se dette materie plastiche e detti oggetti sono stati forniti prima del 1° gennaio 2004.

Allegato 2.10
(art. 3)

Prodotti refrigeranti

1 Definizioni

¹ Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze e i preparati che, negli apparecchi e negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.

² Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti refrigeranti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).

³ Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell'aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

⁴ La ristrutturazione della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata alla fornitura di impianti.

⁵ I climatizzatori fissi sono considerati apparecchi e non impianti.

2 Fabbricazione, immissione sul mercato, importazione ed esportazione

2.1 Divieti

¹ Sono vietate la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'esportazione di:

- a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. apparecchi e impianti che funzionano con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

² Sono vietate la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria:

- a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico;
- b. deumidificatori;
- c. climatizzatori;
- d. impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore.

2.2 Deroche

¹ I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applicano alla fornitura, all'importazione e all'esportazione di apparecchi appartenenti a un'economia domestica.

² I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere a–c non si applicano alla fornitura e all'importazione di apparecchi appartenenti a un'economia domestica.

³ I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere b–d non si applicano se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e
- b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁴ Su domanda motivata, l'UF AFP può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2.1 se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo, e
- b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

2.3 Informazione degli acquirenti e dei tecnici specializzati

¹ I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi e congelatori devono informare gli acquirenti, mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente, in almeno due lingue ufficiali, sul prodotto refrigerante contenuto nell'apparecchio.

² Il fabbricante deve segnalare ai tecnici specializzati il tipo e la quantità del prodotto refrigerante impiegato indicandoli in maniera inequivocabile sull'apparecchio o sull'impianto.

³ Le etichette di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere ben leggibili e durature.

2.4 Prescrizioni concernenti la fornitura di prodotti refrigeranti

¹ I prodotti refrigeranti possono essere forniti soltanto a destinatari che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b concernenti l'utilizzazione di prodotti refrigeranti.

² Singole quantità superiori a 100 g di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria possono essere fornite soltanto in contenitori riutilizzabili.

3 Impiego

3.1 Obbligo di diligenza

Chi utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l'ambiente.

3.2 Ricarica con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono

3.2.1 Divieto

È vietata la ricarica di apparecchi o impianti con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.

3.2.2 Deroghe

Su domanda motivata, l'UFAFP può concedere deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.2.1 se:

- a. ragioni tecniche, aziendali ed economiche impediscono il rispetto del divieto entro i termini previsti; e
- b. il richiedente inoltra un programma preciso e uno scadenario in base ai quali intende attuare il divieto.

3.3 Obbligo d'autorizzazione per impianti stazionari con prodotti refrigeranti stabili nell'aria

¹ L'allestimento di impianti stazionari che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell'aria è soggetto ad autorizzazione.

² Un'autorizzazione è concessa se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze o procedimenti alternativi; e
- b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare emissioni.

³ L'autorità che concede l'autorizzazione è:

- a. l'autorità competente del Cantone; oppure
- b. l'autorità federale competente per gli impianti di cui al capoverso 1 utilizzati per la gestione di edifici o impianti la cui autorizzazione è di competenza della Confederazione; la partecipazione dell'UFAFP e dei Cantoni è disciplinata dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 della LPAmb.

3.4 Controllo della tenuta stagna

¹ I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono farne controllare periodicamente, almeno a ogni intervento e a ogni manutenzione, la tenuta stagna:

- a. apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria;
- b. impianti di refrigerazione e di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore e che contengono prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria.

² Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare l'apparecchio o l'impianto.

3.5 Registro di manutenzione

¹ I detentori di apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione.

² Nel registro di manutenzione deve figurare il nome del detentore dell'apparecchio o dell'impianto.

³ Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento o ogni manutenzione dell'apparecchio o dell'impianto, le seguenti indicazioni:

- a. la data dell'intervento o della manutenzione;
- b. una breve descrizione dei lavori eseguiti;
- c. il risultato del controllo della tenuta stagna secondo il numero 3.4;
- d. la quantità e il tipo del prodotto refrigerante prelevato;
- e. la quantità e il tipo del prodotto refrigerante introdotto nell'impianto;
- f. la ditta, il proprio nome e la propria firma.

4 Smaltimento

Chi prende in consegna, per smaltirli, apparecchi o impianti contenenti prodotti refrigeranti deve provvedere allo svuotamento e allo smaltimento separato e corretto di tali prodotti.

5 Obbligo di notifica

¹ Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria deve notificarlo all'autorità cantonale o federale competente secondo il numero 3.3 capoverso 3.

² Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. la data della messa in esercizio o fuori esercizio;
- b. il tipo e l'ubicazione dell'impianto;
- c. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto;
- d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante.

³ Le ditte specializzate comunicano l'obbligo di notifica ai loro clienti in maniera adeguata.

6 Raccomandazioni

L'UFAFP emana raccomandazioni all'attenzione delle autorità esecutive:

- a. sullo stato della tecnica di cui al numero 3.3 capoverso 2;
- b. sul controllo della tenuta stagna di cui al numero 3.4;
- c. sul registro di manutenzione di cui al numero 3.5.

7 Disposizioni transitorie

¹ I prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) possono essere ancora fabbricati, immessi sul mercato, esportati e usati per la ricarica di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2009.

² I prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati possono essere ancora fabbricati, immessi sul mercato, esportati e usati per la ricarica di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2014.

³ Gli apparecchi o gli impianti che contengono prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) e che sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2002 possono essere immessi sul mercato nonché importati ed esportati a scopi privati.

⁴ Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005.

⁵ Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorifero permanentemente chiuso negli edifici abitativi, l'obbligo di autorizzazione di cui al numero 3.3 entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Allegato 2.11
(art. 3)

Prodotti estinguenti

1 Definizioni

¹ Sono considerati prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).

² Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell'aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

³ La ristrutturazione di impianti esistenti è equiparata all'immissione sul mercato di impianti.

2 Immissione sul mercato e importazione a scopi privati

2.1 Divieto

L'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria nonché di apparecchi o impianti contenenti tali prodotti estinguenti sono vietate.

2.2 Deroghe

I divieti di cui al numero 2.1 non si applicano:

- a. alla fornitura a scopo di riciclaggio;
- b. all'importazione di estintori a mano destinati all'uso personale nella propria autovettura;
- c. alla reimportazione di prodotti estinguenti se esiste la prova che erano stati esportati a scopo di riciclaggio;
- d. quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria; in altri casi analoghi l'UF AFP può concedere deroghe temporanee ai detentori di singoli oggetti.

3 Esportazione

¹ I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se il destinatario conferma all'esportatore che impiegherà detti prodotti estinguenti esclusivamente per scopi per i quali lo stato della tecnica non conosce alternative nel Paese destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull'ubicazione, sul tipo e sull'impiego dell'impianto nel quale i prodotti estinguenti saranno impiegati.

² I rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se sono destinati a essere resi innocui, a essere smaltiti o a essere reimportati dopo il trattamento.

4 Impiego

Tranne che in caso di lotta contro gli incendi, è vietato immettere nell'ambiente i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria. Il divieto si applica in particolare a esercitazioni e prove.

5 Raccomandazioni

L'UFAFP pubblica per le autorità esecutive raccomandazioni sull'esportazione e lo smaltimento corretto dei prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

6 Apparecchi e impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria

6.1 Informazione dell'UFAFP

I detentori di apparecchi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti devono comunicare all'UFAFP:

- a. il tipo e l'ubicazione degli apparecchi e degli impianti;
- b. la data dell'acquisto o dell'installazione;
- c. il tipo e la quantità del prodotto estinguente;
- d. il tipo dell'oggetto protetto;
- e. in caso di messa fuori esercizio degli apparecchi o degli impianti: la data della messa fuori esercizio e il destinatario del prodotto estinguente.

6.2 Manutenzione

¹ I detentori di apparecchi contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata ogni tre anni.

² I detentori di impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata una volta all'anno.

7 Obbligo di notifica

¹ Entro il 31 marzo di ogni anno, chi fornisce, prende in consegna o esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria, oppure apparecchi o impianti che contengono tali prodotti deve notificare all'UF AFP per l'anno precedente:

- a. il tipo e il numero degli apparecchi e degli impianti forniti;
- b. la quantità di prodotto estinguente fornita con gli apparecchi;
- c. la quantità di prodotto estinguente fornita per essere impiegata negli apparecchi e negli impianti;
- d. la quantità di prodotti estinguenti presa in consegna dal detentore in seguito alla messa fuori esercizio degli apparecchi e degli impianti;
- e. la quantità di prodotti estinguenti non più utilizzati inviata al trattamento;
- f. la quantità di prodotti estinguenti reimportata dopo un trattamento di riciclaggio all'estero (n. 2.2 lett. c).

² Le indicazioni devono essere suddivise per:

- a. apparecchi e impianti esistenti e nuovi;
- b. tipo di prodotto estinguente;
- c. tipo di trattamento.

³ Al più tardi al momento dell'esportazione, chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve comunicare all'UF AFP la quantità esportata e fornirgli la conferma di cui al numero 3 capoverso 1.

Allegato 2.12
(art. 3)

Confezioni spray

1 Definizioni

¹ Le confezioni spray sono contenitori di metallo, vetro o materia plastica che non possono essere riempiti di nuovo, incluso il gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione contenutovi con o senza liquido, pasta o polvere. Dette confezioni sono dotate di un dispositivo per il prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide sospese nel gas come schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Possono essere provviste di uno o più serbatoi.

² Sono considerate sostanze combustibili le sostanze altamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'articolo 4 lettere c–e dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁶² sui prodotti chimici (OPChim).

³ È considerata una produzione a scopi d'intrattenimento o decorazione in particolare la produzione di:

- a. effetti metallici luccicanti;
- b. neve o brina artificiale;
- c. rumori indecenti;
- d. escrementi o puzzo per scherzi;
- e. suoni di corno per divertimenti;
- f. schiume e fiocchi che si volatilizzano;
- g. ragnatele artificiali.

2 Divieti

¹ La fabbricazione e l'importazione a scopi privati o commerciali di confezioni spray che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5) sono vietate.

² Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'impiego di confezioni spray se esse:

- a. contengono cloruro di vinile; o
- b. contengono basi o acidi in fase liquida o solventi e devono essere contrassegnate conformemente all'allegato 1 numero 2.1 OPChim con una delle seguenti frasi R:

⁶² RS 813.11; RU 2005 2721

1. R 23,
2. R 26,
3. R 34,
4. R 35,
5. R 41.

³ Le confezioni spray per scopi d'intrattenimento e di decorazione che contengono sostanze infiammabili non possono essere fornite al grande pubblico.

3 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e
- b. la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non è superiore a quella necessaria secondo lo stato della tecnica.

² I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 non si applicano alle confezioni spray contenenti sostanze stabili nell'aria impiegate per la produzione di schiume di montaggio o per la pulitura di impianti e apparecchi sotto tensione elettrica se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell'aria non è superiore a quella necessaria secondo lo stato della tecnica; e
- c. sono impiegate soltanto sostanze stabili nell'aria il cui periodo medio di permanenza nell'aria è il più breve possibile.

³ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 3 non si applica alle confezioni spray menzionate nell'articolo 9a della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975⁶³, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, e conformi alle esigenze ivi elencate.

⁴ L'UF AFP, d'intesa con l'UF SP e su domanda motivata, può concedere a un fabbricante una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 per confezioni spray contenenti sostanze stabili nell'aria e destinate a impieghi diversi da quelli menzionati nei capoversi 1 e 2 se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell'aria non è superiore a quella necessaria secondo lo stato della tecnica; e
- c. sono impiegate soltanto sostanze stabili nell'aria il cui periodo medio di permanenza nell'aria è il più breve possibile.

⁶³ GU L 147 del 9/6/1975, pag. 40, modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28 gennaio 1994, pag. 28). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati al seguente sito Internet: www.cheminfo.ch

4 Etichettatura particolare

¹ La quantità dei clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 1.4), espressa in percentuale volumetrica, deve figurare sulle confezioni spray che contengono tali sostanze.

² Sull'etichetta delle confezioni spray di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «A uso esclusivamente commerciale».

³ Le indicazioni secondo i capoversi 1 e 2 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, ben leggibili e durature.

5 Obbligo di notifica

Entro il 30 giugno di ogni anno, i fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria e gli importatori di tali confezioni spray devono notificare all'UFAFP le quantità di ogni singola sostanza impiegate l'anno precedente; le indicazioni vanno suddivise secondo le categorie seguenti: importazione, consumo in Svizzera, esportazione e tipi d'impiego.

6 Raccomandazioni

L'UFAFP emana raccomandazioni sullo stato della tecnica all'attenzione delle autorità esecutive:

- a. per farmaci e dispositivi medici secondo il numero 3 capoverso 1: d'intesa con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e dopo aver consultato le cerchie interessate;
- b. per confezioni spray secondo il numero 3 capoverso 2: dopo aver consultato le cerchie interessate.

Allegato 2.13
(art. 3)

Additivi per combustibili

1 Definizione

Gli additivi per combustibili sono sostanze o preparati aggiunti ai combustibili in particolare per migliorarne la combustione o la conservazione.

2 Etichettatura particolare

¹ Sugli imballaggi degli additivi per combustibili si deve indicare in un'apposita etichetta che essi non possono essere impiegati per l'olio da riscaldamento «extra leggero» se contengono:

- a. composti alogenati o composti di metalli pesanti (tranne i composti del ferro); o
- b. sostanze, come ad esempio i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell'indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati a gasolio.

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

3 Aggiunta a combustibili

Per l'aggiunta di additivi a combustibili si applicano i requisiti di cui all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁶⁴ contro l'inquinamento atmosferico.

⁶⁴ RS 814.318.142.1

Allegato 2.14
(art. 3)

Condensatori e trasformatori

1 Definizioni

¹ I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti sono condensatori e trasformatori che contengono:

- a. sostanze aromatiche alogenate quali i bifenili policlorurati (PCB), i diarilalcani alogenati o i benzeni alogenati; oppure
- b. sostanze o preparati che contengono a loro volta, come impurità, più di 500 ppm di sostanze aromatiche monoalogenate o più di 50 ppm di sostanze aromatiche polialogenate.

² I condensatori con data di fabbricazione 1982 o antecedente sono considerati come contenenti inquinanti fino a quando il proprietario non prova il contrario.

2 Divieti

¹ I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti non possono essere né immessi sul mercato né importati per scopi privati.

² È inoltre vietato l'impiego di:

- a. condensatori contenenti inquinanti con un peso complessivo superiore a 1 kg;
- b. trasformatori contenenti inquinanti.

Allegato 2.15
(art. 3, 16)

Pile e accumulatori

1 Definizioni

¹ Sono considerate pile le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l'energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule non ricaricabili.

² Sono considerate accumulatori le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l'energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule ricaricabili.

³ Sono considerati piccoli accumulatori gli accumulatori che hanno un peso inferiore a 1 kg.

⁴ Sono considerati oggetti con pile o accumulatori fissi gli oggetti dai quali l'utilizzatore può difficilmente estrarre le pile o gli accumulatori in essi contenuti.

2 Divieti

2.1 Mercurio e cadmio in pile e accumulatori

¹ I seguenti tipi di pile e accumulatori non possono essere immessi sul mercato dal produttore se il loro tenore di mercurio o cadmio supera i seguenti valori massimi:

Tipo	Percentuale massima in massa	
	Mercurio	Cadmio
Pile zinco-carbone	0,0005	0,015
Pile alcali-manganese	0,0005	–

² Il fabbricante non può immettere sul mercato tipi di pile e accumulatori a bottone con un contenuto in massa di mercurio superiore al 2 per cento.

2.2 Accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici

¹ È vietata l'immissione sul mercato di accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici secondo la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000⁶⁵, relativa ai veicoli fuori uso appartenenti alle categorie M₁ o N₁ dell'allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970⁶⁶, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

² È inoltre vietata l'immissione sul mercato di veicoli elettrici nuovi secondo il capoverso 1 con accumulatori al nichel-cadmio.

2.3 Oggetti con pile o accumulatori fissi

Gli oggetti con pile o accumulatori fissi non possono essere immessi sul mercato se le pile o gli accumulatori hanno un contenuto in massa superiore allo 0,0005 per cento di mercurio, allo 0,0005 per cento di cadmio o allo 0,1 per cento di piombo.

3 Deroghe

¹ I divieti di cui ai numeri 2.1–2.3 non si applicano all'importazione se le merci sono solo ulteriormente lavorate o diversamente imballate in Svizzera e riesportate nella loro totalità.

² Il divieto di cui al numero 2.3 non si applica agli oggetti con pile e accumulatori fissi se:

- a. è usuale o prevista una sostituzione da parte del commercio specializzato; oppure
- b. la protezione dell'utilizzatore o un interesse preponderante al buon funzionamento dell'oggetto richiede pile o accumulatori fissi e contenenti, per quanto possibile, quantità minime di mercurio, cadmio o piombo. Si applicano le disposizioni di cui all'allegato II della direttiva 91/157/CEE, del Consiglio, del 18 marzo 1991⁶⁷, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

⁶⁵ GU L 269 del 21/10/2000, pag. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2002/525/CE della Commissione, del 27 giugno 2002 (GU L 170 del 29/6/2002, pag. 81). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

⁶⁶ GU L 42 del 23/2/1970, pag. 1, nella versione della direttiva 2001/56/CE (GU L 292 del 9/11/2001, pag. 21).

⁶⁷ GU L 78 del 26/3/1991, pag. 38.

4 Informazione

4.1 Etichettatura particolare e istruzioni per l'uso

¹ Sulle pile e sugli accumulatori deve essere indicato il nome del fabbricante o il marchio registrato secondo la legge del 28 agosto 1992⁶⁸ sulla protezione dei marchi o l'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967⁶⁹.

² Sulle pile e sugli accumulatori con un contenuto in massa superiore allo 0,025 per cento di cadmio o allo 0,4 per cento di piombo o che contengono più di 25 milligrammi di mercurio per cellula devono essere apposte in modo duraturo indicazioni supplementari relative al tenore di metalli pesanti e allo smaltimento. In merito a tali indicazioni si applicano le disposizioni della direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1993⁷⁰, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

³ Le prescrizioni concernenti l'etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle pile e agli accumulatori a bottone forniti senza imballaggio. Per le pile e gli accumulatori forniti in imballaggi le relative indicazioni devono essere apposte sull'imballaggio.

⁴ Se le pile o gli accumulatori sono forniti in imballaggi, le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere apposte anche sull'imballaggio; fanno eccezione gli imballaggi trasparenti attraverso i quali le etichette apposte sulla pila o sull'accumulatore sono completamente visibili e leggibili.

⁵ In caso di oggetti con pile o accumulatori fissi, le indicazioni di cui al capoverso 2 devono essere contenute per analogia nelle istruzioni per l'uso.

4.2 Punti vendita e pubblicità

¹ Nei punti vendita in cui vengono forniti pile e accumulatori deve essere indicato chiaramente in un luogo ben visibile che:

- a. le pile e gli accumulatori usati devono essere consegnati a un punto vendita o a un centro di raccolta per pile e accumulatori usati oppure nell'ambito delle apposite raccolte di pile e accumulatori;
- b. il punto vendita riprende le pile e gli accumulatori usati; e
- c. sulle pile e sugli accumulatori viene riscossa una tassa per il finanziamento del loro smaltimento.

² La pubblicità per le pile e per gli accumulatori deve attirare l'attenzione del consumatore sull'obbligo della riconsegna delle pile e degli accumulatori usati.

⁶⁸ RS 232.11

⁶⁹ RS 0.232.112.3

⁷⁰ GU L 264 del 23 ottobre 1993, pag. 51.

5 Obbligo di riconsegna e di ripresa

5.1 Obbligo di riconsegna

I consumatori devono riconsegnare le pile e gli accumulatori usati a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta per pile e accumulatori usati oppure nell'ambito delle apposite raccolte di pile e accumulatori.

5.2 Obbligo di ripresa

¹ I commercianti che forniscono pile o accumulatori con un peso fino a 5 kg devono riprendere gratuitamente dai consumatori tutte le pile e tutti gli accumulatori di questo tipo.

² I commercianti che forniscono pile e accumulatori con un peso superiore a 5 kg devono riprendere dai consumatori i tipi di pile e di accumulatori che figurano nel loro assortimento.

³ Per i fabbricanti si applicano gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 nei confronti dei commercianti e dei consumatori.

6 Prescrizioni particolari per i piccoli accumulatori al nichel-cadmio

6.1 Determinazione di un obiettivo per il tenore di cadmio nei rifiuti urbani

¹ La media calcolata su tre anni consecutivi del tenore di cadmio dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio nei rifiuti urbani non dovrà superare i 3000 chilogrammi all'anno.

² Il tenore di cadmio secondo il capoverso 1 è calcolato moltiplicando per il fattore 0,16 (misura per il contenuto medio di cadmio dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio) la quantità dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio fornita nell'anno di riferimento, previa detrazione della quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio riciclata o esportata. La base di calcolo è costituita dalle quantità comunicate secondo il numero 8 capoversi 1 e 2.

³ L'UFAFP valuta ogni anno se è possibile raggiungere l'obiettivo previsto dal capoverso 1.

6.2 Emanazione di prescrizioni sulla riscossione di un deposito

¹ Se risulta evidente che è impossibile raggiungere l'obiettivo previsto dal numero 6.1 capoverso 1, il DATEC può ordinare ai fabbricanti e ai commercianti di riscuotere un deposito al momento della fornitura di piccoli accumulatori al nichel-cadmio.

² Se ordina la riscossione di un deposito, il DATEC prescrive quanto segue:

- a. l'ammontare del deposito si basa sul peso dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio:
 1. 3 franchi fino a un peso di 50 g,
 2. 5 franchi fino a un peso di 100 g,
 3. 10 franchi fino a un peso di 250 g,
 4. 20 franchi fino a un peso di 1 kg;
- b. l'UFAFP può esentare per un certo periodo dall'obbligo di riscuotere un deposito i fabbricanti e i commercianti che assicurano con altre misure un tasso di recupero pari ad almeno l'80 per cento in massa;
- c. l'ammontare del deposito riscosso deve essere indicato sul piccolo accumulatore al nichel-cadmio o in un'altra forma adeguata;
- d. al momento della ripresa di piccoli accumulatori al nichel-cadmio soggetti a deposito, i fabbricanti e i commercianti devono restituire il deposito in tutti i punti vendita nei quali forniscono tali accumulatori; se sospendono la fornitura di piccoli accumulatori al nichel-cadmio soggetti a deposito, tale obbligo sussiste ancora per cinque anni.

³ Se ordina la riscossione di un deposito, il DATEC può prescrivere che l'UFAFP incarichi un'organizzazione privata idonea di tenere una cassa di compensazione dei depositi (cassa) e che eserciti la vigilanza su di essa. In tal caso prescrive anche quanto segue:

- a. il fabbricante deve consegnare alla cassa le eventuali eccedenze risultanti dalla riscossione dei depositi;
- b. la cassa deve utilizzare le eccedenze soprattutto per coprire le perdite dei fabbricanti e dei commercianti derivanti dalla restituzione dei depositi e per promuovere il recupero dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio sigillati;
- c. il fabbricante deve trasmettere alla cassa tutti i dati necessari per la compensazione dei depositi;
- d. la cassa deve fornire all'UFAFP tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

7 Tassa di smaltimento anticipata

7.1 Obbligo della tassa

¹ I fabbricanti che forniscono pile, accumulatori o oggetti con pile o accumulatori fissi destinati a essere impiegati in Svizzera devono versare per tali pile o accumulatori (pile o accumulatori soggetti a tassa) una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un'organizzazione privata (organizzazione) incaricata dall'UFAFP.

² Sono esentati dalla tassa le pile e gli accumulatori con un peso superiore a 5 kg.

7.2 Ammontare della tassa

La tassa varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile e accumulatori soggetti a tassa. Il DATEC fissa l'ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi delle attività di cui al numero 7.4.

7.3 Obbligo di notifica e scadenza

¹ Le parti assoggettate alla tassa devono comunicare all'organizzazione, di regola a scadenza mensile secondo le prescrizioni da essa emanate, la quantità di pile e di accumulatori soggetti a tassa forniti, suddivisi secondo i criteri determinanti per stabilire l'ammontare della tassa.

² L'organizzazione fattura alle parti assoggettate alla tassa l'ammontare della tassa per le pile e gli accumulatori forniti. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate. Il termine di pagamento è di 30 giorni. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora; sui pagamenti anticipati l'organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

7.4 Impiego della tassa

L'organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per le seguenti attività:

- a. la raccolta e il trasporto di pile e accumulatori;
- b. il riciclaggio delle pile e degli accumulatori secondo lo stato della tecnica, purché esista una prova di tale riciclaggio;
- c. l'informazione volta a promuovere in particolare la riconsegna di pile e accumulatori, per la quale può essere impiegato non più del 15 per cento degli introiti annui della tassa;
- d. le sue attività nell'ambito del mandato conferitole dall'UFAFP;
- e. gli oneri amministrativi dell'UFAFP derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al numero 7.

7.5 Finanziamenti a terzi

¹ Chi rivendica dei finanziamenti da parte dell'organizzazione per le attività di cui al numero 7.4 deve inoltrare a quest'ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno seguente, una domanda motivata. L'organizzazione può stabilire le indicazioni che devono figurare nella domanda.

² L'organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le attività in modo economico e appropriato. Può condurre accertamenti atti a verificare tali presupposti.

³ L'organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui al numero 7.4 lettere a–c sulla base dei mezzi disponibili.

7.6 Organizzazione

¹ L'UF AFP incarica della riscossione, dell'amministrazione e dell'impiego della tassa un'organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non può svolgere essa stessa attività economiche in relazione con la fabbricazione, l'importazione, la vendita o il riciclaggio di pile o accumulatori.

² L'UF AFP stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l'organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l'organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

³ L'organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.

⁴ L'organizzazione deve garantire che sia rispettato il segreto d'affari delle parti assoggettate alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento.

7.7 Vigilanza sull'organizzazione

¹ L'UF AFP vigila sull'organizzazione. Può impartire istruzioni all'organizzazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego della tassa.

² L'organizzazione deve fornire all'UF AFP tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

³ Essa deve inoltrare all'UF AFP, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente. In tale rapporto devono figurare in particolare:

- a. il consuntivo annuale;
- b. il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione;
- c. la quantità delle pile e degli accumulatori soggetti a tassa forniti nell'anno precedente, elencati secondo i criteri determinanti per stabilire l'ammontare della tassa, nonché il tasso di ripresa delle pile e degli accumulatori soggetti alla tassa.
- d. un elenco dei tipi di impiego dei proventi della tassa con ammontare, scopo e beneficiari.

⁴ L'UF AFP pubblica il rapporto; sono fatte salve le informazioni che sottostanno al segreto d'affari o di fabbricazione oppure che consentono di trarre conclusioni al riguardo.

7.8 Procedura e rimedi giuridici

¹ Sulle domande concernenti i finanziamenti a terzi, l'organizzazione statuisce mediante decisione.

² Contro le decisioni dell'organizzazione può essere presentato ricorso alla Commissione dei ricorsi in materia di prodotti chimici.

8 Obblighi di notifica

¹ Entro il 30 aprile di ogni anno i fabbricanti devono notificare all'UFAPF le quantità di pile e di accumulatori soggetti a tassa forniti per il consumo nazionale nell'anno precedente (n. 7.1 cpv. 1). Le notifiche devono essere strutturate secondo le direttive dell'UFAPF, in particolare in base al tipo di pile e accumulatori e agli inquinanti.

² Le indicazioni di cui al capoverso 1 non devono essere notificate se sono già state notificate conformemente al numero 7.3 capoverso 1.

³ I destinatari autorizzati a prendere in consegna pile e accumulatori in virtù di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 novembre 1986⁷¹ sul traffico dei rifiuti speciali devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno:

- a. all'UFAPF: le quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio usati che hanno riciclato ed esportato nell'anno precedente;
- b. all'organizzazione: le quantità di pile e accumulatori soggetti a tassa che hanno riciclato ed esportato nell'anno precedente.

9 Compiti particolari dei Cantoni

I Cantoni provvedono affinché le prescrizioni del numero 4.2 siano osservate.

10 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 1 entra in vigore il 1° agosto 2006.

² In deroga al capoverso 1, il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 1 non si applica agli accumulatori al nichel-cadmio che vengono immessi sul mercato come pezzi di ricambio per veicoli elettrici secondo il capoverso 3.

³ Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli elettrici immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° agosto 2006.

⁷¹ RS 814.610

⁴ Entro il 31 dicembre 2005, gli accumulatori al piombo fino a un peso di 5 kg devono:

- a. essere ripresi conformemente alle disposizioni del numero 5.2 capoverso 2;
- b. essere esentati dalla tassa di smaltimento anticipata di cui al numero 7.1 capoverso 1.

Allegato 2.16
(art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

1 Cromo(VI) in cementi

1.1 Principio

Il cemento e i preparati contenenti cemento che, dopo l'idratazione, presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso non possono essere né immessi sul mercato né impiegati.

1.2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano all'immissione sul mercato a scopo di impiego o per l'impiego in processi monitorati, chiusi e completamente automatizzati, nonché in processi durante i quali il cemento e i preparati che lo contengono entrano in contatto esclusivamente con le macchine e non sussiste un pericolo di contatto con la pelle.

1.3 Etichettatura particolare

¹ Il cemento e i preparati contenenti cemento che presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso devono essere muniti di un'etichetta con la dicitura «Contiene cromo(VI). Può provocare reazioni allergiche».

² L'etichetta di cui al capoverso 1 non può essere impiegata se, a causa della presenza di altri componenti, i preparati contenenti cemento sono classificati come sensibilizzanti ai sensi dell'articolo 5 lettera f dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁷² sui prodotti chimici (OPChim) e devono essere contrassegnati con la frase R 43 conformemente alle disposizioni dell'allegato 1 numero 2.1 OPChim.

³ Per i cementi o i preparati contenenti cemento che contengono agenti riducenti è necessario indicare sull'imballaggio:

- a. la data d'imballaggio;
- b. in quali condizioni e per quanto tempo possono essere stoccati senza che il tenore di cromo(VI) solubile superi lo 0,0002 per cento della massa anidra del cemento stesso.

⁴ Il numero 3 non si applica all'immissione sul mercato per impieghi secondo il numero 1.2.

⁷² RS 813.11; RU 2005 2721

⁵ Le etichette devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, ben leggibili e durature.

2 Oggetti cadmiati

2.1 Definizione

Sono oggetti cadmiati:

- a. gli oggetti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche;
- b. gli oggetti che contengono componenti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche.

2.2 Divieto

La fabbricazione e l'immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un fabbricante sono vietate.

2.3 Deroghe

¹ Il divieto di immissione sul mercato contemplato al numero 2.2 non si applica:

- a. agli oggetti d'antiquariato;
- b. all'importazione di oggetti se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

² Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non viene applicato più cadmio di quello necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato, il divieto di cui al numero 2.2 non si applica:

- a. agli aeromobili, alle armi teleguidate, ai motori per battelli e ai loro componenti;
- b. agli oggetti che devono al contempo essere protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione, in particolare ai contatti elettrici se ciò è necessario per motivi di affidabilità;
- c. ai pezzi di ricambio per oggetti cadmiati.

³ Su domanda motivata, l'UFAFP, d'intesa con l'UFSP, può ammettere deroghe per altri oggetti se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo non cadmiato; e
- b. non viene applicato più cadmio di quello necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato.

3 Cadmio in oggetti zincati

¹ I fabbricanti che procedono alla zincatura di oggetti devono provvedere affinché il contenuto in massa di cadmio nello zinco applicato non superi lo 0,025 per cento.

² Il valore di cui al capoverso 1 è considerato rispettato se il tenore di cadmio della soluzione o della massa in fusione impiegata per la zincatura non è superiore ad esso.

³ Gli oggetti zincati possono essere importati per scopi professionali o commerciali solo se il tenore di cadmio nello zinco applicato non supera il valore massimo di cui al capoverso 1.

⁴ Il capoverso 3 non si applica all'importazione di oggetti zincati se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

4 Metalli pesanti in imballaggi

4.1 Definizioni

¹ Sono considerati metalli pesanti il piombo, il cadmio, il mercurio e i loro composti nonché il cromo(VI).

² Sono considerati imballaggi, inclusi i componenti, i prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all'uso, alla fornitura o alla presentazione di merci.

4.2 Divieto

Gli imballaggi o i componenti di imballaggi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il loro tenore di metalli pesanti supera i 100 mg/kg.

4.3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 4.2 non si applica:

- a. agli imballaggi fabbricati interamente con cristallo al piombo;
- b. agli imballaggi fabbricati con altro vetro se il superamento del tenore di metalli pesanti di cui al numero 4.2 è riconducibile a materie prime secondarie e i metalli pesanti non sono stati aggiunti di proposito come componenti durante il processo di fabbricazione;
- c. alle capsule su bottiglie che contengono vino di un'annata anteriore al 1996;
- d. agli imballaggi in materie plastiche contenenti cadmio che soddisfano le condizioni di cui all'allegato 2.9 numero 3 capoverso 1 lettera b.

² Su domanda motivata, l'UFAP può accordare, d'intesa con l'UFSP, una deroga per altri imballaggi. A tal fine tiene conto delle decisioni della Commissione basate

sull'articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994⁷³, sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio, come pure dello stato della tecnica.

5 Metalli pesanti in veicoli

5.1 Definizioni

Sono considerati veicoli gli autoveicoli e gli autoveicoli industriali leggeri secondo la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000⁷⁴, relativa ai veicoli fuori uso, che sono catalogati alle classi M₁ o N₁ dell'allegato II paragrafo A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970⁷⁵, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

5.2 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato di materiali e componenti nuovi per veicoli che contengono piombo, cadmio o cromo(VI).

² È inoltre vietata l'immissione sul mercato di veicoli nuovi che contengono materiali o componenti secondo il capoverso 1.

³ Per i componenti di veicoli trattati con pitture e lacche al cadmio o al piombo si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.8.

⁴ Per i componenti di veicoli fabbricati con materie plastiche contenenti cadmio come pure per i componenti cadmiati o quelli zincati contenenti cadmio si applicano le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 e all'allegato 2.9.

⁵ Per le batterie per veicoli contenenti cadmio o piombo si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.15.

5.3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

- a. ai materiali o ai componenti per veicoli se contengono piombo quale componente delle seguenti leghe:

⁷³ GU L 365 del 31/12/1994, pag. 10. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

⁷⁴ GU L 269 del 21/10/2000, pag. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2002/525/CE, della Commissione, del 27 giugno 2002 (GU L 170 del 29/6/2002, pag. 81).

⁷⁵ GU L 42 del 23/2/1970, pag. 1, nella versione della direttiva 2001/56/CE (GU L 292 del 9/11/2001, pag. 21).

1. acciaio destinato alla lavorazione e acciaio zincato a caldo con un contenuto in massa di piombo fino allo 0,35 per cento,
 2. alluminio destinato alla lavorazione con un contenuto in massa di piombo fino all'1 per cento,
 3. lega di rame con un contenuto in massa di piombo fino al 4 per cento, eccetto per l'impiego in guarnizioni dei freni,
 4. cuscinetti e pistoni di piombo/bronzo;
- b. ai seguenti materiali o componenti per veicoli contenenti piombo:
5. ammortizzatori,
 6. componenti elettrici contenenti piombo legato in una matrice di vetro o ceramica, esclusi il vetro delle lampade a incandescenza e lo smalto delle candele di accensione,
 7. leghe per saldatura in circuiti stampati e altre applicazioni elettroniche;
- c. frigoriferi ad assorbimento per camper contenenti cromo(VI) impiegato come sostanza anticorrosiva nel sistema di raffreddamento.
- ² Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che contengono materiali o componenti secondo il capoverso 1.

5.4 Etichettatura particolare

Sono da contrassegnare o rendere evidenti mediante altri mezzi:

- a. le batterie che contengono piombo o composti del piombo;
- b. gli ammortizzatori che contengono piombo o composti del piombo;
- c. i componenti elettrici (n. 5.3 lett. b n. 2) che contengono piombo legato nella matrice in vetro o ceramica e non sono impiegati come elementi piezoelettrici nei motori come pure le leghe per saldatura al piombo nei circuiti stampati e in altre applicazioni elettriche (n. 5.3 lett. b n. 3) che sono montate dal fabbricante di veicoli durante la fabbricazione se la quantità di piombo supera nel complesso 60 grammi per ciascun veicolo;
- d. accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici;
- e. frigoriferi ad assorbimento per camper contenenti cromo(VI);
- f. lampade a incandescenza e illuminazioni di strumentazioni che contengono mercurio o composti di mercurio.

6 Metalli pesanti in apparecchi elettrici ed elettronici

6.1 Definizioni

Sono considerate apparecchi elettrici ed elettronici:

- a. gli apparecchi di cui all'articolo 3 lettera a della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003⁷⁶, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, contemplati dall'allegato IA della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003⁷⁷, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (dir. 2002/96/CE);
- b. le lampade a incandescenza e le lampade per uso domestico.

6.2 Divieti

¹ Gli apparecchi elettrici ed elettronici nuovi nonché i pezzi di ricambio nuovi per apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere immessi sul mercato se i materiali o i componenti da cui sono costituiti contengono piombo, cadmio o cromo(VI).

² Per i componenti trattati con pitture o lacche contenenti cadmio o piombo si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.8.

³ Per i componenti costituiti da plastiche contenenti cadmio e per i componenti cadmiati o contenenti cadmio si applicano le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 e all'allegato 2.9.

⁴ Per le pile contenenti cadmio o piombo si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.15.

6.3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici delle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) di cui all'allegato IA della direttiva 2002/96/CE.

² Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica inoltre:

- a. ai materiali che contengono piombo quale componente delle seguenti leghe:
 1. acciaio con un contenuto in massa di piombo fino allo 0,35 per cento,
 2. alluminio con un contenuto in massa di piombo fino allo 0,4 per cento,
 3. lega di rame con un contenuto in massa di piombo fino al 4 per cento;

⁷⁶ GU L 37 del 13/2/2003, pag. 19.

⁷⁷ GU L 37 del 13/2/2003, pag. 24.

- b. e ai seguenti materiali o componenti contenenti piombo:
1. leghe per saldatura con un elevato punto di fusione, in particolare leghe stagno-piombo con un contenuto in massa di piombo superiore all'85 per cento,
 2. leghe per saldatura per server, sistemi di memorizzazione e sistemi Storage-Array,
 3. leghe per saldatura per infrastrutture di rete per trasmissioni, elaborazione dei segnali, trasferimento e gestione di reti nel settore delle telecomunicazioni,
 4. vetri di tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti,
 5. componenti elettronici in ceramica come componenti piezoelettrici;
- c. frigoriferi ad assorbimento contenenti cromo(VI) impiegato come sostanza anticorrosiva nel sistema di raffreddamento.

7 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui al numero 1.1 entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

² Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai materiali e ai componenti per veicoli immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° agosto 2006.

³ In deroga al capoverso 2, il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica neanche ai seguenti materiali o componenti per veicoli immessi per la prima volta sul mercato prima delle date summenzionate:

Materiali o componenti	per veicoli nuovi	come pezzi di ricambio
a. alluminio per scopi di trattamento con un contenuto in massa di piombo fino al 2 per cento		1° luglio 2007
b. elastomeri che contengono agenti vulcanizzanti o stabilizzatori contenenti piombo per applicazioni destinate alla gestione idraulica e alla trasmissione di potenza		1° luglio 2007
c. sedi di valvola contenenti piombo e destinati a tipi di motori che contengono piombo sviluppati prima del 1° luglio 2003		1° luglio 2007
d. lampade a incandescenza e candele di accensione, il cui vetro o smalto contiene piombo		1° luglio 2007
e. dispositivi pirotecnici di sgancio che contengono piombo	1° luglio 2007	1° luglio 2007

Materiali o componenti	per veicoli nuovi	come pezzi di ricambio
f. strati protettivi contro la corrosione che contengono cromo(VI)	1° luglio 2007	1° luglio 2007
g. paste a strato spesso contenenti cadmio		1° luglio 2007

⁴ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica ai veicoli che contengono materiali o componenti secondo i capoversi 2 e 3.

⁵ Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica:

- a. agli apparecchi elettrici ed elettronici e ai relativi pezzi di ricambio immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° luglio 2006;
- b. ai pezzi di ricambio per apparecchi elettrici ed elettronici secondo la lettera a.

Allegato 2.17
(art. 3)

Materiali legnosi

1 Definizioni

¹ Sono considerati materiali legnosi gli oggetti formati a partire da trucioli o fibre del legno, in particolare pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati.

² È definito materia prima secondaria il legno usato (legname di scarto) impiegato per la fabbricazione di materiali legnosi.

2 Divieti

I materiali legnosi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze è superiore ai valori limite elencati:

Sostanza	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As)	2
Piombo (Pb)	90
Cadmio (Cd)	2
Mercurio (Hg)	0,4
Benzo(a)pirene (n. CAS 50-32-8)	0,5
Pentaclorofenolo (PCP, n. CAS 87-86-5)	3
Bifenili policlorurati	5

3 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 2 non si applicano all'importazione di materiali legnosi se questi ultimi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

² Su domanda motivata, l'UFAFP può accordare, d'intesa con l'UFSP, una deroga ai divieti di cui al numero 2 se:

- i superamenti dei valori limite non sono riconducibili alla materia prima secondaria; e
- i materiali legnosi non contengono le sostanze elencate in quantità maggiori rispetto a quelle che, per ragioni tecniche, sono necessarie per la fabbricazione o servono per l'impiego previsto.

4 **Disposizione transitoria**

I divieti di cui al numero 2 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

